SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 giugno 2008, n. **107.**

Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;

Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;

Tenuto conto degli addebiti di natura penale a carico dei rappresentanti delle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a., già affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania;

Ritenuta, quindi, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare le occorrenti iniziative per assicurare la continuità nel servizio di trattamento dei rifiuti, allo scopo di prevenire l'aggravamento delle situazioni di pericolo in atto per l'incolumità pubblica, anche mediante l'utilizzo degli impianti ex CDR;

Considerato che le aree di stoccaggio e le discariche disponibili nella regione Campania non presentano volumetrie sufficienti a ricevere, nel medio termine, la massa indifferenziata dei rifiuti giornalmente prodotti nel territorio campano e che appare necessario disporre di una preventiva riduzione volumetrica dei rifiuti che soltanto i predetti impianti ex CDR possono assicurare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Impianti di selezione e trattamento rifiuti termovalorizzatore di Acerra

1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le province della regione Campania nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.

3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, richiede, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti predetti.

4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (Napoli) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. Per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario delle Forze armate si provvede con le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.

Art. 2.

Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavora-

zioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18 del predetto decreto-legge, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ed in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato D - Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli Allegati B e C - Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed ai fini delle successive fasi di gestione detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01.

Art. 3.

Personale delle Forze armate

1. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

Art. 4.

Sottosegretario di Stato

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, non percepisce ulteriori emolumenti.

2. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è soppresso.

3. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 17.».

Art. 5.

Rimborsi alle Amministrazioni dello Stato

1. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato, per le finalità di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MARONI, *Ministro dell'interno*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0133

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. **108.**

Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2006, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali;

Visto l'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

Visto il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile;

Visto l'articolo 2112 del codice civile;

Visto l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) «società di capitali»:

1) le società disciplinate dai capi V, VI e VII del titolo V e dal capo I del titolo VI, del libro V del codice civile, la società europea e la società cooperativa europea;

2) le società di cui all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, e successive modificazioni;

3) qualsiasi altra società di uno Stato membro che abbia personalità giuridica, sia dotata di capitale sociale, risponda solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali e sia soggetta, in virtù della legislazione nazionale ad essa applicabile, alle disposizioni della direttiva 68/151/CEE dettate per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

b) «società italiana»: società costituita in conformità della legge italiana;

c) «società di altro Stato membro»: società costituita in conformità della legge di altro Stato membro;

d) «fusione transfrontaliera»: l'operazione di cui all'articolo 2501, primo comma, del codice civile, realizzata tra una o più società italiane ed una o più società di altro Stato membro dalla quale risulti una società italiana o di altro Stato membro, con esclusione dei trasferimenti di parte dell'azienda;

e) «società risultante dalla fusione transfrontaliera»: la società incorporante o, nel caso di fusione transfrontaliera mediante costituzione di nuova società, la società di nuova costituzione;

f) «società partecipante alla fusione transfrontaliera»: la società incorporante, la società incorporata o, nel caso di fusione transfrontaliera mediante costituzione di nuova società, la società che prende parte alla fusione transfrontaliera;

g) «registro delle imprese»: il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e, per le società di altro Stato membro, il registro istituito in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CE;

h) «rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

i) «organo di rappresentanza»: l'organo di rappresentanza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

l) «delegazione speciale di negoziazione»: la delegazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

m) «coinvolgimento dei lavoratori»: la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

n) «informazione»: l'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

o) «consultazione»: la consultazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

p) «partecipazione»: la partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica alle fusioni transfrontaliere tra una o più società di capitali italiane

ed una o più società di capitali di altro Stato membro, la cui sede sociale o amministrazione centrale o centro di attività principale sia stabilito nella Comunità europea.

2. Il presente decreto legislativo si applica alle fusioni transfrontaliere alle quali partecipino o risultino società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non abbiano nella Comunità europea né la sede statutaria, né l'amministrazione centrale, né il centro di attività principale, purché l'applicazione della disciplina di recepimento della direttiva 2005/56/CE a tali fusioni transfrontaliere sia parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione medesima. Non si applica l'articolo 19 se non partecipano alla fusione transfrontaliera società di cui al comma 1.

3. Fuori dai casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano gli articoli 3, commi 1 e 2, e gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 18.

4. Il presente decreto legislativo non si applica alla fusione transfrontaliera cui partecipi una società di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 3.

Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere

1. Una fusione transfrontaliera è consentita solo tra tipi di società alle quali la legge applicabile permette di fondersi.

2. Una società cooperativa a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile non può partecipare ad una fusione transfrontaliera.

3. Una fusione transfrontaliera attuata in conformità del presente decreto legislativo soddisfa il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 4.

Disciplina applicabile

1. Salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, si applica alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera il titolo V, capo X, sezione II del libro V del codice civile.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, nel caso di conflitto con le norme applicabili alle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera è data prevalenza alla legge applicabile alla società risultante dalla fusione medesima.

3. L'articolo 2501-*bis* del codice civile non trova applicazione nel caso in cui la società partecipante alla fusione il cui controllo è oggetto di acquisizione non sia una società italiana.

4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 2112 del codice civile e dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

5. Restano salvi la disciplina ed i poteri previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

6. Resta salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, in materia di costituzione di una società europea per fusione e quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 in materia di costituzione di una società cooperativa europea per fusione.

Art. 5.

Recesso

1. Nel caso in cui la società risultante dalla fusione transfrontaliera sia una società di altro Stato membro, ha diritto di recedere dalla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera il socio non consenziente. Le modalità di esercizio del recesso e di determinazione del valore delle azioni o delle quote sono disciplinate dalle norme del codice civile applicabili alla società da cui si recede. Sono salve le altre cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto.

Art. 6.

Progetto di fusione transfrontaliera

1. Il progetto comune di fusione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all'articolo 2501-*ter*, primo comma, del codice civile. Da esso devono altresì risultare:

a) la forma, la denominazione e la sede statutaria della società risultante dalla fusione transfrontaliera oltre che la legge regolatrice di questa e di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;

b) ogni modalità particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili;

c) i vantaggi eventualmente proposti a favore degli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;

d) qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione transfrontaliera;

e) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione;

f) le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società risultante dalla fusione transfrontaliera;

g) la data cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera;

h) se del caso, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune è prevista dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;

i) la data di efficacia della fusione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione.

2. Il conguaglio in danaro di cui al primo comma, numero 3), dell'articolo 2501-*ter* del codice civile, non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate, o in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile, salvo che la legge applicabile ad almeno una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera ovvero la legge applicabile alla società risultante dalla fusione transfrontaliera consenta il conguaglio in danaro in misura superiore.

Art. 7.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2501-*ter*, terzo e quarto comma, del codice civile, almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per la deliberazione della fusione transfrontaliera sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per ciascuna società partecipante alla fusione transfrontaliera le seguenti informazioni:

a) tipo, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice;

b) il registro delle imprese nel quale è iscritta la società e il relativo numero di iscrizione;

c) in relazione all'operazione di fusione transfrontaliera, le modalità d'esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza, nonché le modalità con le quali si possono ottenere gratuitamente dalla società medesima tali informazioni.

Art. 8.

Relazione dell'organo amministrativo

1. Nella relazione di cui all'articolo 2501-*quinquies* del codice civile devono altresì essere illustrate le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, la relazione è inviata ai rappresentanti dei lavoratori o, in assenza di questi, messa a disposizione dei lavoratori stessi almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per deliberare la fusione.

3. Se ricevuto in tempo utile, alla relazione è allegato il parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori.

Art. 9.

Relazione degli esperti

1. La relazione di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile è redatta da uno o più esperti scelti fra i soggetti di cui all'articolo 2409-*bis*, primo comma, del codice civile. Se la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è ammessa alla negoziazione in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo.

2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società per azioni o in accomandita per azioni, o società di altro Stato membro di tipo equivalente, l'esperto o gli esperti di cui al comma 1 sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera.

3. La relazione di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile può essere redatta per tutte le società partecipanti alla fusione transfrontaliera da uno o più esperti indipendenti designati, su richiesta congiunta di tali società, ovvero abilitati, da una autorità amministrativa o giudiziaria in conformità della legge applicabile ad una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera o alla società risultante dalla fusione medesima. L'autorità italiana competente alla designazione è il tribunale del luogo in cui ha sede la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera o risultante dalla stessa. Si applica in tal caso il comma 2. La relazione unica contiene le eventuali ulteriori informazioni richieste dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera.

4. I soci possono rinunciare all'unanimità alla relazione di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile a condizione che vi rinuncino tutti i soci delle altre società partecipanti alla fusione transfrontaliera.

Art. 10.

Decisione sulla fusione transfrontaliera

1. L'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera può essere subordinata all'approvazione con successiva delibera da parte dell'assemblea delle modalità di partecipazione dei lavoratori nella società risultante dalla fusione transfrontaliera.

2. Se la legge applicabile ad una società di altro Stato membro partecipante alla fusione transfrontaliera prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio o di compensazione dei soci di minoranza senza che ciò impedisca l'iscrizione della fusione transfrontaliera nel registro delle imprese, l'assemblea delibera sulla possibilità che i soci della società di tale altro Stato membro vi facciano ricorso.

3. Si applica l'articolo 2502, secondo comma, del codice civile a condizione che tutte le società partecipanti alla fusione transfrontaliera deliberino le medesime modifiche.

Art. 11.

Certificato preliminare alla fusione transfrontaliera

1. A richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia senza indugio il certificato attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

2. Il certificato attesta in particolare:

a) l'iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;

b) l'inutile decorso del termine per l'opposizione dei creditori di cui all'articolo 2503 del codice civile ovvero l'integrazione dei presupposti che a norma del medesimo articolo consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del suddetto termine, ovvero, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;

c) qualora l'assemblea abbia subordinato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;

d) se del caso, che l'assemblea ha deliberato ai sensi dell'articolo 10, comma 2;

e) l'inesistenza di circostanze ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente.

3. Entro sei mesi dal suo rilascio il certificato con il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall'assemblea è trasmesso dalla società all'autorità competente per il controllo di legittimità della fusione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 13.

Art. 12.

Atto di fusione transfrontaliera

1. La fusione transfrontaliera risulta da atto pubblico.

2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società italiana il notaio redige l'atto pubblico di fusione di cui all'articolo 2504 del codice civile, espletato il controllo di legittimità di cui all'articolo 13, comma 1.

3. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato comunitario l'atto pubblico di fusione è redatto dall'autorità competente dello Stato la cui legge è applicabile alla società risultante dalla fusione o, qualora tale legge non preveda che la fusione transfrontaliera risulti da atto pubblico, dal notaio. Nel primo caso l'atto pubblico di fusione è depositato presso il notaio ai fini di cui all'articolo 14, comma 2.

Art. 13.

Controllo di legittimità della fusione transfrontaliera

1. Se la società risultante dalla fusione è una società italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera, dei certificati preliminari e della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, espleta il controllo di legittimità sulla attuazione della fusione transfrontaliera rilasciandone apposita attestazione. A tale fine egli verifica che:

a) le società partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto comune;

b) siano pervenuti i certificati preliminari alla fusione transfrontaliera relativi a ciascuna delle società partecipanti alla stessa, attestanti il regolare adempimento, in conformità alla legge applicabile, degli atti e delle formalità preliminari alla fusione transfrontaliera;

c) se del caso, siano state stabilite le modalità di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 19.

2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato membro il controllo di legittimità di cui al comma 1 è espletato dall'autorità all'uopo designata da tale Stato.

Art. 14.

Pubblicità

1. Se la società risultante dalla fusione è una società italiana, entro trenta giorni, l'atto di fusione, unitamente all'attestazione di cui all'articolo 13, comma 1, ed ai certificati preliminari, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove ha sede ciascuna delle società italiane partecipanti alla fusione transfrontaliera e la società risultante dalla fusione medesima. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione transfrontaliera non può precedere quelli relativi alle altre società italiane partecipanti alla fusione.

2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato comunitario, entro trenta giorni dall'espletamento del controllo di cui all'articolo 13, comma 2, l'atto pubblico di fusione, unitamente all'attestazione dell'espletamento del suddetto controllo, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione.

Art. 15.

Efficacia della fusione transfrontaliera

1. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società italiana la fusione transfrontaliera ha effetto con l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese del luogo ove ha sede tale società. Nella fusione per incorporazione può essere stabilita una data successiva.

2. L'ufficio del registro delle imprese di cui al comma 1 comunica immediatamente al corrispondente ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta ciascuna società partecipante alla fusione transfrontaliera che l'operazione ha acquistato efficacia, perché provveda alla relativa cancellazione.

3. Quando la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato membro, la data dalla quale la fusione ha effetto è determinata dalla legge applicabile a tale società.

4. Nel caso di cui al comma 3 la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è cancellata dal registro delle imprese a seguito della comunicazione, da parte del registro delle imprese in cui è iscritta la

società risultante dalla fusione transfrontaliera, che questa ha acquistato efficacia, purché si sia provveduto all'iscrizione di cui all'articolo 14, comma 2.

Art. 16.

Effetti della fusione transfrontaliera

1. La fusione transfrontaliera produce gli effetti di cui all'articolo 2504-*bis*, primo comma, del codice civile.

2. La società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera adempie le formalità particolari eventualmente prescritte dalla legislazione applicabile alla società di altro Stato membro partecipante alla fusione transfrontaliera per l'opponibilità a terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni inclusi nel patrimonio di tale società.

3. È vincolante nei confronti della società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera e di tutti i suoi soci la decisione relativa alla procedura di cui all'articolo 10, comma 2, qualora tutte le società partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano autorizzato con l'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera il ricorso a detta procedura.

Art. 17.

Invalidità della fusione transfrontaliera

1. Non può essere pronunciata l'invalidità della fusione transfrontaliera che abbia acquistato efficacia ai sensi dell'articolo 15.

2. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai soci e ai terzi danneggiati dalla fusione transfrontaliera.

Art. 18.

Formalità semplificate

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2505, primo comma, del codice civile, quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea della società incorporata, non si applica l'articolo 6, comma 1, lettera *b)*.

2. Nel caso previsto dal comma 1 non è richiesta l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'assemblea della società italiana incorporata. Resta salvo, con riferimento alla società italiana incorporante, l'articolo 2505, secondo e terzo comma, del codice civile.

3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento, ma non la totalità, delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società italiana incorporata, non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni, quote o titoli ai sensi dell'articolo 2505-*bis*, primo comma, del codice civile.

Art. 19.

Partecipazione dei lavoratori

1. Se almeno una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera ha un numero medio di lavoratori, nei sei mesi antecedenti la pubblicazione del progetto comune, superiore alle 500 unità ed è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi della disciplina ad essa applicabile, la partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera ed il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati in base a procedure, criteri e modalità stabiliti in accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella società stessa. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in mancanza dei predetti accordi, troverà applicazione, per quanto non previsto dal presente articolo, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188:

a) articolo 3, commi 1, 2 e 3, 4, lettera *a)*, 5, 6 e 11;

b) articolo 4, commi 1, 2, lettere *a)*, *g)* e *h)*, e 3;

c) articolo 5;

d) articolo 7, commi 1, 2, lettera *b)*, e 3, salvo che le percentuali di cui al predetto comma 2, lettera *b)*, per l'applicazione delle disposizioni di riferimento riportate all'allegato I, parte terza, del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, sono aumentate al trentatré e un terzo per cento;

e) articoli 8, 10 e 12;

f) allegato I, parte terza, comma 1, lettera *b)*.

2. Il consiglio di amministrazione o di gestione della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e i competenti organi di direzione o amministrazione delle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera possono decidere di applicare, senza negoziati preliminari, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1, lettera *f)*, a decorrere dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera.

3. Qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di cui al comma 1, lettera *f)*, alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera può essere apposto un limite massimo. Tuttavia, qualora in una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza, la quota stessa non potrà risultare inferiore al terzo.

4. Se almeno una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori, la società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera che sia tenuta, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, ad applicare tale regime, deve assumere una forma giuridica che preveda l'esercizio dei diritti di partecipazione.

5. La società di cui al comma 4 adotta i provvedimenti necessari a garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di successive fusioni con società italiane entro tre anni dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo ove compatibili.

Art. 20.

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fusioni transfrontaliere il cui progetto comune alla data di entrata in vigore del decreto medesimo non sia stato approvato dall'assemblea o da altro organo competente di alcuna delle società italiane partecipanti alla fusione transfrontaliera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1 e l'allegato B della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.».

«ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.

2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.

2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).

2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).».

— La direttiva 2005/56/CE è pubblicata nella G.U.U.E. del 25 novembre 2005, n. L 310.

— Il testo dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218 recante «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1995, n. 128, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 25 *(Società ed altri enti)*.— 1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

a) la natura giuridica;

b) la denominazione o ragione sociale;

c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;

d) la capacità;

e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;

f) la rappresentanza dell'ente;

g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;

h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;

i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.

3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.».

— Il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile reca: «Della fusione delle società».

— Il testo dell'art. 2112 del codice civile è il seguente:

«Art. 2112 *(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda)*. — In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

— Il testo dell'art. 47, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1991, n. 10, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 47 *(Trasferimenti di azienda)*. — 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:

a) la data o la data proposta del trasferimento;

b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;

c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;

d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile.».

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 2005, n. 220.

Note all'art. 1:

— I capi V, VI e VII del titolo V e il capo I del titolo VI del libro V del codice civile, recano:

Capo V: «Delle società per azioni».

Capo VI: «Delle società in accomandita per azioni».

Capo VII: «Delle società a responsabilità limitata».

Capo I: «Delle imprese cooperative.».

— La direttiva 68/151/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 14 marzo 1968, n. L 65.

— Il testo dell'art. 2501 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2501 *(Forme di fusione)*. — La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.».

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 2, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, è il seguente:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «SE», una società costituita conformemente al regolamento;

b) «società partecipanti», le società partecipanti direttamente alla costituzione di una SE;

c) «affiliata» di una società, un'impresa sulla quale la società esercita un'influenza dominante ai sensi dell'art. 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata;

d) «affiliata o dipendenza interessata», l'affiliata o la dipendenza di una società partecipante, che è destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a decorrere dalla creazione di questa ultima;

e) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge, nonché degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modifiche, o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;

f) «organo di rappresentanza» l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all'art. 4 o conformemente alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SE;

g) «delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita conformemente all'art. 3 per negoziare con l'organo competente delle società partecipanti le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE;

h) «coinvolgimento dei lavoratori», qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'àmbito della società;

i) «informazione», l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SE;

l) «consultazione», l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente - un parere di cui si può tener conto nel processo decisionale all'interno della SE;

m) «partecipazione» l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società mediante:

1) il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società, o

2) il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società ovvero di opporvisi.».

Note all'art. 2:

— Per il testo della direttiva 2005/56/CE si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 43 *(Costituzione e attività esercitabili)*. — 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'art. 13;

e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 14;

f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;

f-bis) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5;

f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.

2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina:

a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa;

b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.

3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato.

5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della società. Alla società di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura.

6. La SICAV può svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.

7. La SICAV può delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di gestione del risparmio.

8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2512 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2512 *(Cooperativa a mutualità prevalente)*. — Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.».

— Per il testo dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile, reca: «Della fusione delle società».

— Il testo dell'art. 2501-*bis* del codice civile, è il seguente:

«Art. 2501-*bis (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento)*. — Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo. Il progetto di fusione di cui all'art. 2501-*ter* deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

La relazione di cui all'art. 2501-*quinquies* deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

La relazione degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies*, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

Al progetto deve essere allegata una relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.

Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-*bis*.».

— Per il testo dell'art. 2112 del codice civile e per il testo dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.

— Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si vedano le note all'art. 2.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario.

— La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1990, n. 240.

— Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1995, n. 136, supplemento ordinario, recante «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni», è convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1994, n. 177.

— Il Regolamento n. 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001, è pubblicato nella G.U.C.E. del 10 novembre 2001, n. L 294.

— Il Regolamento n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, è pubblicato nella G.U.U.E. del 18 agosto 2003, n. L 207.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 2501-*ter* del codice civile, è il seguente:

«Art. 2501-*ter (Progetto di fusione)*. — L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione [c.c. 2249, 2250];

2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;

3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro [c.c. 2436, 2440];

4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili [c.c. 2350];

6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni [c.c. 2348];

8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 2501-*ter* si veda la nota all'art. 6.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 2501-*quinquies*, è il seguente:

«Art. 2501-*quinquies (Relazione dell'organo amministrativo)*. — L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote [c.c. 2260].

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione [c.c. 2425].».

— Per il testo dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Il testo degli articoli 2501-*sexies* e 2409-*bis* del codice civile, è il seguente:

«Art. 2501-*sexies (Relazione degli esperti)*. — Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2409-*bis* e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'art. 2343.».

«Art. 2409-*bis (Controllo contabile)*. — Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.».

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 2502 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2502 *(Decisione in ordine alla fusione)*. — La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'art. 2501-*ter* solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.».

Nota all'art. 11:

— Il testo degli articoli 2503 e 2445 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2503 *(Opposizione dei creditori)*. — La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-*bis*, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'art. 2501-*ter*, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'art. 2501-*sexies* sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'art. 2501-*sexies*, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'art. 2445.».

«Art. 2445 *(Riduzione del capitale sociale)*. — La riduzione del capitale [c.c. 2357] sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti [c.c. 2344], sia mediante rimborso del capitale ai soci [c.c. 2357], nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine [c.c. 2964] nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione [c.c. 2188].

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione [c.c. 1179, 2306, 2503; c.p.c. 119].».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 2504 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2504 *(Atto di fusione)*. — La fusione deve risultare da atto pubblico [c.c. 2328, 2498, 2499, 2500, 2500-*bis*, 2500-*ter*, 2500- *quater*, 2500-*quinquies*, 2500-*sexies*, 2500-*septies*, 2500-*octies*, 2699].

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 2504-*bis* del codice civile, è il seguente:

«Art. 2504-*bis (Effetti della fusione)*. — La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'art. 2501-*ter*, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'at-

tivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell'art. 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'art. 2501-*sexies*. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.».

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 2505 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2505 *(Incorporazione di società interamente possedute)*. — Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-*ter*, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies*.

L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'art. 2501-*ter* e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell'art- 2501-*septies*, primo comma, numeri 1 e 2.

I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell'art. 2501-*ter*, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'art. 2502.».

— Per il testo dell'art. 2501-*sexies* del codice civile si veda la nota all'art. 9.

— Il testo dell'art. 2505-*bis* del codice civile, è il seguente:

«Art. 2505-*bis* *(Incorporazione di società possedute al novanta per cento)*. — Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-*sexies*, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 2501-*septies*, primo comma, numeri 1) e 2), e che l'iscrizione prevista dall'art. 2501-*ter*, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.».

Note all'art. 19:

— Per i riferimenti al Regolamento n. 2157/2001, si vedano le note all'art. 4.

— Il testo degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 e dell'allegato I, parte terza, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, è il seguente:

«Art. 3 *(Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione)*. — 1. Quando gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione di una holding o dopo l'approvazione di un progetto di costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una SE, essi prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identità e il numero di lavoratori delle società partecipanti, delle affiliate o dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle società sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

2. A tale fine è istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle società partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate, secondo gli orientamenti di seguito indicati:

a) in occasione dell'elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire:

1) che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri. Tali membri, nella misura del possibile, devono ricomprendere almeno uno che rappresenti ciascuna società partecipante che ha lavoratori. Dette misure non devono comportare un aumento complessivo dei membri;

2) che, nel caso di una SE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni società partecipante che è iscritta e ha lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SE se:

il numero di detti membri supplementari non supera il 20 per cento del numero di membri designati in virtù del numero 1); e

la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati;

3) che, nel caso di cui al numero 2), se il numero di tali società è superiore a quello dei seggi supplementari disponibili conformemente al comma 1, detti seggi supplementari sono attribuiti a società di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati;

b) in fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata;

c) ove in uno stabilimento o una impresa manchi, per motivi indipendenti dalla volontà dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle società partecipanti determinano le modalità di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o di detta impresa alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione.

3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle società partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE. A tale fine, gli organi competenti delle società partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SE, sino all'iscrizione di quest'ultima.

4. Fatti salvi i commi 7, 8 e 9, la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo è composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di

negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri:

a) nel caso di una SE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti, o

b) nel caso di una SE da costituire mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata, se la partecipazione comprende almeno il 50 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti.

5. Per «riduzione dei diritti di partecipazione» si intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi dell'art. 2, lettera *k)*, inferiore alla quota più elevata esistente nelle società partecipanti.

6. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle appropriate organizzazioni di lavoratori di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione può decidere di informare dell'inizio dei negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori.

7. La delegazione speciale di negoziazione può decidere a maggioranza, quale specificata di seguito, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo menzionato all'art. 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I.

8. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati è composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.

9. Nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, i commi 7 ed 8 non si applicano se la partecipazione è prevista nella società da trasformare.

10. La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei lavoratori della SE, delle affiliate e dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non è raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I.

11. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle società partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le società partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera *n)*.».

«Art. 4 *(Contenuto dell'accordo)*. — 1. Gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo il comma 4, l'accordo previsto dal comma 1, stipulato tra gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:

a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;

b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e dipendenze;

c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;

d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;

e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza; in particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le società partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera *n)*;

f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure per l'informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;

g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE che l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonché i loro diritti;

h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.

3. L'accordo non è soggetto, tranne disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato I.

4. Fatto salvo l'art. 13, comma 3, lettera *a)*, nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE.».

«Art. 5 *(Durata dei negoziati)*. — 1. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi.

2. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.».

«Art. 7 *(Disposizioni di riferimento)*. — 1. Le disposizioni di riferimento previste dall'allegato I trovano applicazione dalla data di iscrizione della SE nel registro delle imprese:

a) qualora le parti abbiano deciso nel corso di negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SE;

b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine previsto all'art. 5, e l'organo competente di ciascuna delle società partecipanti decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e di proseguire quindi con l'iscrizione della SE, ed inoltre la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso ai sensi dell'art. 3, comma 7, la decisione di non aprire negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli altri Stati membri in cui al SE annovera lavoratori.

2. Le disposizioni di riferimento stabilite nell'allegato I, parte terza, si applicano soltanto qualora:

a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di direzione o di vigilanza si applichino ad una società trasformata in SE;

b) nel caso di una SE costituita mediante fusione:

1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o

2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;

c) nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata:

1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o

2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.

3. Se presso diverse società partecipanti esisteva più di una delle forme di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SE. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente delle società partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del comma 2 e del presente comma.».

«Art. 8 *(Segreto e riservatezza)*. — 1. I membri della delegazione speciale di negoziazione e dell'organo di rappresentanza, nonché gli esperti che li assistono ed i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'àmbito della procedura per l'informazione e la consultazione non sono autorizzati a rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall'organo competente della SE e delle società partecipanti. Tale divieto permane anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto dall'art. 12, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati.

2. L'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante situato nel territorio italiano non è obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della SE, o eventualmente della società partecipante, o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno.

3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro danno.

4. La commissione è composta da tre membri rispettivamente designati:

a) dall'organo di rappresentanza o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell'àmbito della procedura di informazione e consultazione;

b) dagli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti della società europea;

c) dalle parti di comune accordo.

5. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro di cui alla lettera *c)* del comma 4, quest'ultimo è sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata.

6. La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dall'organo di cui alla lettera *a)* del comma 4.».

«Art. 10 *(Tutela dei rappresentanti dei lavoratori)*. — 1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'àmbito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE, le sue affiliate o controllate, o dipendenze ovvero una società partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e dagli accordi e contratti collettivi vigenti negli Stati membri in cui sono impiegati.

2. Per i rappresentanti di cui al comma 1 tali tutele e garanzie comportano altresì il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni ed il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle loro funzioni nelle misure che saranno definite dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

3. Le parti definiscono, nell'àmbito dell'accordo di cui all'art. 4, tutti gli aspetti operativi concernenti l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SE, nelle sue controllate o dipendenze e nelle società partecipanti.».

«Art. 12 *(Sanzioni)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione della disposizione di cui all'art. 8 il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti interessate, valutati i lavori della commissione tecnica di cui all'art. 8, applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro.

2. Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante di cui all'art. 8 di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all'art. 4, fatte salve le previsioni di cui all'art. 8, è costituita una commissione di conciliazione composta da membri nominati dalle parti interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse di comune accordo e costituita secondo le regole dettate all'art. 8. In caso di mancato accordo fra le parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non venga ottemperato all'ordine entro il termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro.».

ALLEGATO I
(Disposizioni di riferimento di cui all'art. 7)

(Omissis).

Parte terza.

Disposizioni di riferimento per la partecipazione

1. La partecipazione dei lavoratori alla SE è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SE. A tal fine, si applica per quanto possibile la lettera *b)*;

b) negli altri casi di costituzione di una SE i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell'iscrizione della SE.

2. Se nessuna delle società partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione della SE, non vi è l'obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori.

3. La ripartizione dei seggi dell'organismo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori dei vari Stati membri o le modalità secondo cui i lavoratori della SE possono raccomandare la designazione dei membri di detti organi od opporvisi sono decise dall'organo di rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o più Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale, l'organo di rappresentanza designa uno dei membri dello Stato membro in questione, in particolare dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale, laddove opportuno. Ciascuno Stato membro può determinare le modalità secondo cui devono essere ripartiti i seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza che sono ad esso assegnati.

4. Tutti i membri eletti, designati o raccomandati dall'organo di rappresentanza o eventualmente dai lavoratori per l'organo di amministrazione o, se del caso, di vigilanza della SE, sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.».

08G0130

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2008.

Rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale, appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche, del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare i commi 519 e 521 all'art. 1 ove sono fissate norme per la stabilizzazione del personale non dirigenziale, in servizio a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, che ne abbia i requisiti ivi indicati;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 il cui art. 24, comma 1 dispone che la distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime, può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri purché non comporti oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2006, con il quale, da ultimo, sono state rideterminate le dotazioni organiche complessive delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto del Ministro della giustizia dell'11 maggio 2006, con il quale le dotazioni organiche complessive del Dipartimento per la giustizia minorile, rideterminate con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2005, sono state ripartite nei singoli profili professionali e nell'ambito delle strutture in cui si articola l'Amministrazione;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 46185 del 15 novembre 2007 e relazione tecnica allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza, per quanto riguarda il Dipartimento per la giustizia minorile, di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 24, comma 1 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, al fine di consentire la stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, con il quale, assieme ad altre pubbliche amministrazioni, il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia è stato autorizzato ad avviare le procedure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato;

Atteso pertanto che, per il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, la dotazione organica vigente del personale non dirigenziale è costituita dai contingenti delle aree funzionali e delle posizioni economiche di cui alla tabella A, allegata al decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2005, per un totale complessivo di 1.910 unità;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento per la giustizia minorile, come prospettata dal Ministro della giustizia, non comporta oneri aggiuntivi rispetto ai contingenti di tale personale previsti nella dotazione organica vigente, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del predetto Dipartimento del Ministero della giustizia in attuazione del più volte richiamato art. 24, comma 1 del decreto-legge n. 341 del 2000;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le Organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbiicne amministrazioni;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento per la giustizia minorile del ministero della giustizia, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro della giustizia, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione del contingente di personale come sopra rideterminato, nei singoli profili professionali e nell'ambito delle strutture in cui si articola il Dipartimento per la giustizia minorile, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 marzo 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 24

TABELLA A

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile
Dotazione organica complessiva del personale appartenente alle aree funzionali

Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	Totale	214
Area funzionale C - Posizione economica C 2	Totale	396
Area funzionale C - Posizione economica C 1	Totale	645
Area funzionale B - Posizione economica B 3	Totale	186
Area funzionale B - Posizione economica B 2	Totale	257
Area funzionale B - Posizione economica B 1	Totale	158
Area funzionale A - Posizione economica A 1	Totale	54
	Totale complessivo	1.910

08A04111

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Cherchi Pietro, di titolo professionale comunitario, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Cherchi Pietro, nato il 10 aprile 1973 a Orune (Nuoro-Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», rilasciato nel novembre 2007 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Sassari nel novembre 2004, omologato in Spagna nel giugno 2006;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel febbraio 2004;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cherchi Pietro, nato il 10 aprile 1973 a Orune (Nuoro-Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A04174

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Indiana Jones on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Indiana Jones on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta dal 16 giugno 2008 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Indiana Jones on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 3,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Indiana Jones on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Indiana Jones on line»);

il prezzo della giocata (euro 3,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

la riproduzione di 4 immagini raffiguranti il personaggio «Indiana Jones» identificative dei 4 films della relativa serie cinematografica;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

l'area di gioco, che è costituita:

inizialmente, da quattro diverse immagini del personaggio «Indiana Jones» identificative dei 4 films della relativa serie cinematografica, ovvero «Predatori dell'arca perduta», «Tempio maledetto», «L'ultima crociata» e «Regno del Teschio di cristallo». Il giocatore dovrà scegliere, selezionando la relativa immagine, uno dei quattro film proposti;

successivamente all'avvenuta selezione da parte del giocatore di uno dei quattro films proposti:

due distinte aree di gioco contrassegnate rispettivamente dalla scritta «Gioco 1» e dalla scritta «Gioco 2». La prima, relativa al «Gioco 1» riproduce, nella parte in alto contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti», l'immagine di tre «fruste». Nella parte restante dell'area di gioco, contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri» è riprodotta l'immagine di sei cappelli. La seconda area di gioco, relativa al «Gioco 2», riproduce, nella parte contraddistinta dalla scritta «simboli vincenti» l'immagine di tre serpenti «cobra». Nella restante parte dell'area contraddistinta dalla scritta «I tuoi simboli», è riprodotta l'immagine di cinque «camion»;

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3 nello scoprire, dopo averli selezionati, i «Numeri vincenti» e «I tuoi numeri» nel «Gioco 1» e i «Simboli vincenti» e «I tuoi simboli» nel «Gioco 2»;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI ! HAI VINTO» con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Indiana Jones on line», pari ad euro 200.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si deve scegliere, selezionandolo, il film, con cui giocare, tra i quattro proposti: «Predatori dell'arca perduta», «L'ultima crociata», «Tempio maledetto» ed «Regno del teschio di cristallo».

Successivamente il giocatore dovrà:

nel «Gioco 1» selezionare, cliccandoci sopra, l'immagine delle tre fruste per scoprire i «Numeri vincenti» dalle stesse e l'immagine dei sei cappelli per scoprire «I tuoi numeri» dagli stessi celati. Se ne «I tuoi numeri» si trova una o più volte uno o più «Numeri vincenti» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se tra «I tuoi numeri» si trova la riproduzione del volto del personaggio «Indiana Jones», si vincono € 50;

nel «Gioco 2» selezionare, cliccandoci sopra, l'immagine dei tre serpenti cobra per scoprire i «Simboli vincenti» dagli stessi celati dai «cobra» e l'immagine dei cinque camion per scoprire «I tuoi simboli» da essi celati. Se ne «I tuoi simboli» si trova una o più volte uno o più «Simboli vincenti» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

con il meccanismo di interazione descritto al punto 1.;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 800.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 800.000 giocate, ammonta ad euro 1.735.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 100.000 premi di € 3,00;

n. 110.000 premi di € 5,00;

n. 20.000 premi di € 10,00;

n. 5.000 premi di € 15,00;

n. 2.000 premi di € 20,00;

n. 1.800 premi di € 25.00;

n. 1.000 premi di € 50,00;

n. 900 premi di € 100,00;

n. 50 premi di € 500,00;

n. 10 premi di € 1.000,00;

n. 5 premi di € 10.000,00;

n. 2 premi di € 50.000,00;

n. 1 premio di € 200.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate, che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore a 10.000,00 euro sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154, Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Banca Intesa con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 177

08A04321

DECRETO 9 giugno 2008.

Individuazione del perimetro afferente 100 immobili, già di proprietà del Fondo Immobili Pubblici, di cui 40, oggetto di vendita a Terzi Acquirenti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione dell'art. 4 ai sensi dei quali sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «FIP - Fondo Immobili Pubblici - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso» (il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (i «Decreti Attuativi»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2004 ai sensi dai decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«Accordo di Indennizzo»);

Visto il decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze emanato il 16 settembre 2005 mediante il quale, in virtù del citato Accordo di indennizzo, si è provveduto alla sostituzione di immobili e di porzioni di immobili già trasferiti dallo Stato al Fondo («Decreto di indennizzo») come descritto negli allegati al medesimo decreto, come successivamente rettificati;

Tenuto conto che il Fondo ha avviato le procedure di vendita, per l'anno in corso, che interessano 40 immobili, mediante la pubblicazione di apposita offerta, e per un pacchetto di 60 beni ha completato l'attività di regolarizzazione catastale, ai fini della successiva alienazione;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato, per i beni di cui alla premessa che precede, l'apposita procedura, volta ad ottenere la regolarizzazione edilizia e l'accertamento di conformità di taluni immobili trasferiti al Fondo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 e del rinvio all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, in osservanza dell'impegno di cui alla lettera (j) descritta nell'allegato 3 al decreto 15 dicembre 2004 (c.detto Decreto Operazione), e dell'Accordo di Indennizzo, stipulato con il Fondo;

Tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2006, n. 28) che prevede, ove si renda necessario, l'adozione di decreti dirigenziali emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della migliore identificazione delle unità, escluse quelle ad uso residenziali, facenti parte dei beni, già individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio, e trasferiti per effetto dei «Decreti Attuativi» al Fondo;

Preso atto delle certificazioni redatte dall'Agenzia del demanio in accordo con il Fondo, tenendo conto delle valutazioni di congruità degli immobili in sede di apporto o trasferimento;

Attesa l'opportunità di individuare in modo inequivocabile gli immobili di proprietà del Fondo, anche oggetto di alienazione a terzi acquirenti, con l'esigenza, fra l'altro di quantificare correttamente l'importo del canone di locazione che l'Agenzia del demanio, in virtù di quanto previsto dal contratto di locazione stipulato con il Fondo, sarà tenuta a corrispondere agli acquirenti di tali immobili;

Decreta:

Gli immobili citati in premessa di proprietà del Fondo e trasferiti al medesimo in forza dell'art. 4 e dei decreti attuativi sono individuati e descritti nell'allegato al presente decreto.

Il canone di locazione da corrispondersi da parte dell'Agenzia del demanio agli acquirenti degli immobili alienati dal Fondo, individuati nell'allegato al presente decreto, e disciplinato dall'art. 5 del contratto di locazione stipulato tra il Fondo e l'Agenzia del demanio sarà oggetto di successivo decreto di accertamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

ALLEGATO

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
1	BOB016001	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA (BO)	Viale Angelo Masini civico 3, Via Mura di Porta Galliera civico 4.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	162	16	1
							Abitazione di servizio	F	162	16	2
							Abitazione di servizio	F	162	16	3
							Beni Comuni	F	162	16	4
							Beni Comuni	F	162	16	5
							Ente Urbano	T	162	16	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
2	BOB016801	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA (BO)	Viale Pietro Pietramellara civici 1/2 - 1/3.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	159	110	1
							Abitazione di servizio	F	159	110	2
							Beni Comuni	F	159	110	3
							Ente Urbano	T	159	110	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
3	BOB1157C01	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA (BO)	Via Marco Polo civico 60.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	48	28	---
							Ente Urbano	T	48	28	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
4	INPS01	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA (BO)	Via Antonio Gramsci civico 6, Via Milazzo civico 3bis	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel decreto, per mero errore di trascrizione, era richiamato il decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio n. 40440 del 17/12/2004 anziché del 17/11/2004).	Decreto del 17/11/2004 G.U. 302 del 27/12/2004	Uffici	F	159	224	1
							Negozio	F	159	224	2
							Uffici	F	159	224	3
							Ente Urbano	T	159	224	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
5	FEB021101	EMILIA ROMAGNA	COMACCHIO Località Porto Garibaldi (FE)	Via Matteotti civici 2-4, Via Fratelli Cairoli snc.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Beni Comuni	F	51	188	1
							Abitazione di servizio	F	51	188	2
							Uffici	F	51	188	3
							Abitazione di servizio	F	51	188	4
							Abitazione di servizio	F	51	188	5
							Ente Urbano	T	51	188	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
6	FEB038201	EMILIA ROMAGNA	FERRARA (FE)	Via Garibaldi civici 147-149-151, Via Aldighieri civici 36-38.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	384	65	---
							Box	F	384	605	1
							Ente Urbano	T	384	65	---
							Ente Urbano	T	384	605	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
7	FOB0814C01	EMILIA ROMAGNA	FORLI' (FC)	Via Innocenzo Golfarelli civico 86/D, Via Gerolamo Cardano civico 5.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	183	421	7
							Ente Urbano	T	183	421	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
8	FOB012101	EMILIA ROMAGNA	RIMINI (RN)	Via Destra del Porto civici 135-137-139-141-143.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel decreto, per mero errore di trascrizione, era richiamato il decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio n. 27396 del 17/09/2004 anziché del 19/07/2002).	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	66	113	4
							Abitazione di servizio	F	66	113	5
							Abitazione di servizio	F	66	113	6
							Beni Comuni	F	66	113	7
							Beni Comuni	F	66	113	8
							Ente Urbano	T	66	113	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
9	FOB039801	EMILIA ROMAGNA	CATTOLICA (RN)	Via Antonini civici 13-15-17.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Abitazione di servizio	F	4	519	3
							Abitazione di servizio	F	4	519	4
							Uffici	F	4	519	9
							Beni Comuni	F	4	519	10
							Beni Comuni	F	4	519	11
							Box	F	4	519	12
							Box	F	4	519	13
							Ente Urbano	T	4	519	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
10	FOB080601	EMILIA ROMAGNA	RIMINI (RN)	Via Montescudo civico 144, Via Lea Giaccaglia civico 2.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	107	30	1
							Cabina Elettrica	F	107	30	2
							Ente Urbano	T	107	30	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
11	INPS39	EMILIA ROMAGNA	RIMINI (RN)	Via Macanno civico 25.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel decreto, per mero errore di trascrizione, era richiamato il decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio n. 40440 del 17/12/2004 anziché del 17/11/2004).	Decreto del 17/11/2004 G.U. 302 del 27/12/2004	Uffici	F	98	735	2
							Cabina Elettrica	F	98	735	3
							Ente Urbano	T	98	735	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
12	INPS35	EMILIA ROMAGNA	MODENA (MO)	Viale Virginia Reiter civici 72-76, Via Enrico Misley civici 14-18-20.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel decreto, per mero errore di trascrizione, era richiamato il decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio n. 40440 del 17/12/2004 anziché del 17/11/2004).	Decreto del 17/11/2004 G.U. 302 del 27/12/2004	Negozio	F	125	92	8
							Cabina Elettrica	F	125	92	9
							Uffici	F	125	92	10
							Ente Urbano	T	125	92	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
13	PCB042701	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA (PC)	Via Maestri del Lavoro civici 2-10-12, Via Gerolamo Mentovati civici 21-23.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Beni Comuni	F	24	454	1
							Negozio	F	24	454	2
							Uffici	F	24	454	3
							Cabina Elettrica	F	24	454	4
							Abitazione di servizio	F	24	454	5
							Uffici	F	24	454	6
							Ente Urbano	T	24	454	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
14	PRB041601	EMILIA ROMAGNA	PARMA (PR)	Via Chiavari civico 13.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	004/41	409 628 644	--- 1 1
							Abitazione di servizio	F	004/41	628	2
							Cabina Elettrica	F	004/41	644	2
							Area Urbana	F	004/41	645	---
							Ente Urbano	T	41	409	---
							Ente Urbano	T	41	628	---
							Ente Urbano	T	41	644	---
							Ente Urbano	T	41	645	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile. Catasto Terreni immobile identificato alla Sezione “S Pancrazio Parmense”											
15	REB004401	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA (RE)	Vicolo Franco Villa civico 1, Via Filippo Re civico 25.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	125	124	1
							Abitazione di servizio	F	125	124	2
							Ente Urbano	T	125	124	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
16	AGB016501	SICILIA	LAMPEDUSA E LINOSA (AG)	Via Lungo Mare Luigi Rizzo civici 9-11-13-15, Piazza Castello civico 10.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Beni Comuni	F	18	1163	7
							Uffici	F	18	1163	8
							Abitazione di servizio	F	18	1163	9
							Abitazione di servizio	F	18	1163	10
							Abitazione di servizio	F	18	1163	11
							Deposito	F	18	1163	12
							Ente Urbano	T	18	1163	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
17	AGB0320C01	SICILIA	SCIACCA (AG)	Via Azalee civici 53-55-57.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	134	601	1 2
							Ente Urbano	T	134	601	----
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
18	CLB016801	SICILIA	CALTANISSETTA (CL)	Via Leonida Bissolati civici 137-139-snc.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Beni Comuni	F	114	543	1
							Caserma	F	114	543	2
							Beni Comuni	F	114	543	3
							Abitazione di servizio	F	114	543	4
							Abitazione di servizio	F	114	543	5
							Abitazione di servizio	F	114	543	6
							Deposito	F	114	543	7
							Ente Urbano	T	114	543	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
19	ENB010201	SICILIA	ENNA (EN)	Viale Armando Diaz civici 26-28-30-32-34, Via Trieste snc.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel decreto, per mero errore di trascrizione, era richiamato il decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio del 14/12/2004 anziché del 19/07/2002).	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 6/8/2002	Uffici	F	37	372	5
							Abitazione di servizio	F	37	372	6
							Abitazione di servizio	F	37	372	7
							Beni Comuni	F	37	372	8
							Ente Urbano	T	37	372	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile Il Decreto di Apporto del 23/12/2004 richiama il decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio del 14/12/2004 pubblicato sulla G.U. 298 del 21/12/2004 che NON identifica l'immobile; l'immobile risulta identificato nel Decreto dell'Agenzia del Demanio del 19/07/2002.											
20	PAB041801	SICILIA	PALERMO (PA)	Via Michelangelo snc, Via Antonio Lo Russo snc.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Caserma	F	38	4896 4897	--- ---
							Ente Urbano	T	38	4896	---
							Ente Urbano	T	38	4897	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
21	PAB047301	SICILIA	PALERMO (PA)	Via Wilhem Konrad Roentgen civico 1.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	29	2113	1
							Cabina Elettrica	F	29	2113	2
							Ente Urbano	T	29	2113	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
22	INPS07	SICILIA	PALERMO (PA)	Via Francesco Laurana snc, Via Maggiore Giuseppe Galliano civico 2, Via Maggiore Pietro Toselli civici 5-7-9, Via degli Orti snc.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel decreto, per mero errore di trascrizione, era richiamato il decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio n. 40440 del 17/12/2004 anziché del 17/11/2004).	Decreto del 17/11/2004 G.U. 302 del 27/12/2004	Uffici	F	33	329	1
							Negozio	F	33	329	2
							Ente Urbano	T	33	329	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
23	SRX0001	SICILIA	SIRACUSA (SR)	Via Antonello da Messina snc.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	32	2611	---
							Ente Urbano	T	32	2611	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
24	BLB002901	VENETO	AGORDO (BL)	Corso Degli Alpini civici 18-19, Viale Sommariva s.n.c.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	28	93	1
							Beni comuni	F	28	93	2
							Abitazione di servizio	F	28	93	3
							Abitazione di servizio	F	28	93	4
							Abitazione di servizio	F	28	93	5
							Abitazione di servizio	F	28	93	6
							Ente Urbano	T	28	93	---
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare											
25	BLB038201	VENETO	BELLUNO (BL)	Via Safforze civici 150 – 151.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Ufficio Postale	F	32	455	2
							Negozio	F	32	455	3
							Uffici	F	32	455	4
							Abitazione di Servizio	F	32	455	5
							Ente Urbano	T	32	455	---
							Seminativo	T	32	456	---
							Semin. Arbor.	T	32	458	---
							Terr n Form	T	32	459	---
							Terr n Form	T	32	460	---
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare											
26	BLB039401	VENETO	BELLUNO (BL)	Via Feltre civico198.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	84	390	---
							Ente Urbano	T	84	390	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
27	PDB000701	VENETO	PADOVA (PD)	Via San Francesco civico 117.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	F/12	535	---
							Ente Urbano	T	104	467	---
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
28	PDB001601	VENETO	ESTE (PD)	Via Principe Amedeo civici 13-15-15/A, Via Orti s.n.c.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	13	1750	---
							Ente Urbano	T	13	1750	---
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare											
29	INPS06	VENETO	PADOVA (PD)	Piazza dell'Insurrezione del XXVIII Aprile 1945 civici 7-8, Via Giuseppe Verdi civici 2-4-6-8-10-12 , Vicolo dei Dotto s.n.c.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel Decreto per mero errore di trascrizione era richiamato il Decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio n. 40440 del 17.12.2004 anziché del 17.11.2004)	Decreto del 17/11/2004 G.U. 302 del 27/12/2004 Decreto del 10/01/2008 G.U. 16 del 19/01/2008	Negozio	F	F/5	338	17
							Negozio	F	F/5	338	57
							Negozio	F	F/5	338	58
							Beni comuni	F	F/5	338	60
							Uffici	F	F/5	338	61
							Negozio	F	F/5	338	62
							Negozio	F	F/5	338	63
							Cabina Elettrica	F	F/5	338	64
							Ente Urbano	T	89	283	---
NOTE: Trattasi di intero immobile Con decreto del 10/01/2008 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/11/2004.											
30	ROB001701	VENETO	PORTO TOLLE (RO)	Località Scardovari - Via del Mare s.n.c., Via Piero Calamandrei s.n.c.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Caserma	F	PT/54	232	---
							Ente Urbano	T	54	232	---
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare											
31	ROB006401	VENETO	LENDINARA (RO)	Piazzale J. F. Kennedy civici 1-5-6-7 , Piazza San Marco civico 10.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Negozio	F	LE/14	300	3
							Autorimessa	F	LE/14	300	4
							Area urbana	F	LE/14	973	---
							Beni comuni	F	LE/14	974	1
							Beni comuni	F	LE/14	974	2
							Ufficio Postale	F	LE/14	974	3
							Uffici	F	LE/14	974	4
							Uffici	F	LE/14	974	5
							Abitazione di servizio	F	LE/14	974	6
							Parcheggio scoperto	F	LE/14	974	7
							Ente Urbano	T	14	300	---
							Ente Urbano	T	14	973	---
							Ente Urbano	T	14	974	---
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
32	VEB000801	VENETO	CHIOGGIA (VE)	Corso del Popolo civici 972 – 973, Calle Muneghette civici 139 – 141, Calle Cipolla civico 136 – s.n.c.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Beni comuni	F	23	2109	6
							Beni comuni	F	23	2109	7
							Beni comuni	F	23	2109	8
							Uffici	F	23	2109	9
							Uffici	F	23	2109	11
							Deposito	F	23	2109	12
							Autorimessa	F	23	2109	13
							Uffici	F	23	2109	15
							Abitazione di servizio	F	23	2109	16
							Beni comuni	F	23	2109	17
							Uffici	F	23	2109	18
							Ente Urbano	T	23	2109	---
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare											
33	VEB004701	VENETO	VENEZIA (VE)	Località Mestre – Via Cristoforo Colombo civici 14 - 16 - 18 - 20.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Beni comuni	F	ME/14	712	5
							Beni comuni	F	ME/14	712	6
							Uffici	F	ME/14	712	7
							Autorimessa	F	ME/14	712	8
							Abitazione di servizio	F	ME/14	712	9
							Abitazione di servizio	F	ME/14	712	10
							Abitazione di servizio	F	ME/14	712	11
							Abitazione di servizio	F	ME/14	712	12
							Ente Urbano	T	14	712	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
34	VEB026401	VENETO	VENEZIA (VE)	Sestiere San Polo - Calle del Sturion civici 674 - 675, Fondamenta del Vin civico 747.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Beni comuni	F	VE/13	987	3
							Beni comuni	F	VE/13	987	4
							Uffici	F	VE/13	987	5
							Laboratorio	F	VE/13	987	6
							Abitazione di servizio	F	VE/13	987	7
							Abitazione di servizio	F	VE/13	987	8
							Ente Urbano	T	13	987	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
35	VEB036101	VENETO	VENEZIA (VE)	Sestiere San Polo Rio Terà San Silvestro civici 762 – 763 – 764 – 764E, Fondamenta del Vin civici 743 – 744, Calle del Paradiso civico 756.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	VE/13	1018 1023	6 22
							Abitazione di servizio	F	VE/13	1018	7
							Beni comuni	F	VE/13	1018	8
							Ente Urbano	T	13	1018	---
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare e di porzione in fabbricato adiacente											
36	VEB072701	VENETO	VENEZIA (VE)	Località Mestre Via Ca' Marcello civici 11-11A-11B-13-13A-13B-15-17, Rampa Cavalcavia civici 26A-26B-26C-26D-26E.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	ME/18	2033	---
							Ente Urbano	T	18	2033	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
37	VEB073401	VENETO	PORTO-GRUARO (VE)	Via Mantegna civico 3/A.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	28	2376	124
NOTE: Trattasi di porzione di immobile											
38	VEX0001	VENETO	SAN DONA' DI PIAVE (VE)	Via Cesare Battisti civico 63, Via Francesco Crispi s.n.c.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	47	413	41
NOTE: Trattasi di porzione di immobile											
39	VIB0661C01	VENETO	VICENZA (VI)	Via Quintino Sella civico 87, Via del Mercato Nuovo civici 53 – 57.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	45	1254	3
							Ente Urbano	T	45	1254	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
40	INPS46	VENETO	VICENZA (VI)	Corso Santi Felice e Fortunato civici 155-157-163, Viale Torino civici 5-7-9.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel Decreto per mero errore di trascrizione era richiamato il Decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio n. 40440 del 17.12.2004 anziché del 17.11.2004)	Decreto del 17/11/2004 G.U. 302 del 27/12/2004	Uffici	F	46	983	2
							Cabina Elettrica	F	46	983	3
							Ente Urbano	T	46	983	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
41	VIB005101	VENETO	VICENZA (VI)	Corso Andrea Palladio civico 37.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 22/02/2008 G.U. 52 del 01/03/2008	Uffici	F	4	777	3
							Ente Urbano	T	4	777	---
NOTE: Trattasi di intero immobile Con decreto del 22/02/2008 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002, inoltre, con nota prot. 2007/51390/DAG-GIM in data 19.12.2007 l'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/12/2005 pubblicato sulla G.U. n°28 del 03/02/2006 e dell'art.1 comma 3 dei decreti di Trasferimento ed Apporto del 23/12/2004, ha ulteriormente integrato l'individuazione del predetto Decreto del 19-07-2002.											
42	VRB022801	VENETO	LEGNAGO (VR)	Via A. Diaz civico 14, Via Lungo Bussè civico 2.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	17	1940	1
							Uffici	F	17	1940	2
							Ente Urbano	T	17	1940	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
43	INPS16	VENETO	VERONA (VR)	Via Cesare Battisti civici 19-21-23, Via Aldo Ettore Kessler civico 1-3, Via Carlo Montanari civico 14.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel Decreto per mero errore di trascrizione era richiamato il Decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio n. 40440 del 17.12.2004 anziché del 17.11.2004)	Decreto del 17/11/2004 G.U. 302 del 27/12/2004	Uffici	F	166	348	5
							Cabina Elettrica	F	166	348	6
							Ente Urbano	T	166	348	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
44	INPS42	FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE (TS)	Via S. Anastasio civici 5-7-9-9/1, Via Udine civici 5-7.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel Decreto per mero errore di trascrizione era richiamato il Decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio n. 40440 del 17.12.2004 anziché del 17.11.2004)	Decreto del 17/11/2004 G.U. 302 del 27/12/2004	Uffici	F	V/7	539	3
							Cabina Elettrica	F	V/7	539	4
							Ente Urbano	T	7	539	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
45	INAIL19	FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE (TS)	Via Fabio Severo civici 10/1-12-12/A.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 304 del 29/12/2004 Decreto del 21/12/2007 G.U. 4 del 05/01/2008	Uffici	F	V/11	607	30
							Autorimessa	F	V/11	607	31
							Autorimessa	F	V/11	607	32
NOTE: Trattasi di porzione di immobile Con decreto del 21/12/2007 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 20/12/2004.											
46	UDB032001	FRIULI VENEZIA GIULIA	GEMONA DEL FRIULI (UD)	Via G. Liruti civico 4, Via XX Settembre s.n.c.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	24	730	---
							Ente Urbano	T	24	730	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
47	INPS43	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE (UD)	Via Savorgnana civici 29-31-33-35-37-39, Via D. Moro civico 1, Via Elio Morpurgo civico 22.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel Decreto per mero errore di trascrizione era richiamato il Decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio n. 40440 del 17.12.2004 anziché del 17.11.2004)	Decreto del 17/11/2004 G.U. 302 del 27/12/2004	Uffici	F	39	76	25
							Ente Urbano	T	39	76	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
48	AQB134101	ABRUZZO	L'AQUILA (AQ)	Via Salita di Boccella di Campo di Pile snc.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 Decreto di Indennizzo del 16/09/2005 G.U. 245 del 20/10/2005	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	77	1372	1
							Abitazione di Servizio	F	77	1372	2
							Area Urbana	F	77	1372	3
							Area Urbana	F	77	1372	4
							Semin. Irrig.	T	77	662	---
							Semin. Irrig.	T	77	663	---
							Semin. Irrig.	T	77	1360	---
							Semin. Irrig.	T	77	1361	---
							Semin. Irrig.	T	77	1363	---
							Semin. Irrig.	T	77	1364	---
							Ente Urbano	T	77	1372	---
NOTE: Trattasi di intero Complesso Immobiliare											
49	INAIL16	ABRUZZO	L'AQUILA (AQ)	Via Francesco Filomusi Guelfi snc.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 304 del 29/12/2004 Decreto del 21/12/2007 G.U. 4 del 05/01/2008	Uffici	F	93	401 715	--- 1
							Abitazione di Servizio	F	93	715	2
							Ente Urbano	T	93	715	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile. Con decreto del 21/12/2007 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 20/12/2004.											
50	AQB137601	ABRUZZO	AVEZZANO (AQ)	Via Don Minzoni civico 5, Via Liguria civico 6, Via Granatieri di Sardegna snc.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Beni Comuni	F	11	1532	1
							Autorimessa	F	11	1532	2
							Autorimessa	F	11	1532	3
							Autorimessa	F	11	1532	4
							Abitazione di Servizio	F	11	1532	8
							Beni Comuni	F	11	1532	11
							Beni Comuni	F	11	1532	13
							Uffici	F	11	1532	14
							Ente Urbano	T	11	1532	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
51	CHB032501	ABRUZZO	CHIETI (CH)	Via Giovanni Amendola civici 58-60-62.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel decreto di apporto, per mero errore di trascrizione, era stato omessa l'indicazione del decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio del 19/07/2002)	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Beni Comuni	F	36	323	10
							Uffici	F	36	323	11
							Abitazione di Servizio	F	36	323	12
							Cabina Elettrica	F	36	323	13
							Box	F	36	323	14
							Box	F	36	323	15
							Ente Urbano	T	36	323	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
Il Decreto di Apporto richiama il Decreto di Individuazione dell'Agenzia del Demanio n°41257 del 14/12/2004 il quale identifica parzialmente l'immobile; il Decreto del 19/07/2002 pubblicato sulla G.U. 183 del 06/08/2002 identifica compiutamente l'intero immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
52	CHB064701	ABRUZZO	VASTO (CH)	Via Santa Lucia civico 55.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Abitazione di Servizio	F	34	174	4
							Autorimessa	F	34	174	9
							Beni Comuni	F	34	174	15
							Cabina Elettrica	F	34	174	16
							Autorimessa	F	34	174	17
							Uffici	F	34	174	18
							Uffici	F	34	174	19
							Abitazione di Servizio	F	34	174	20
							Ente Urbano	T	34	174	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
53	CHB0719C01	ABRUZZO	CHIETI (CH)	Viale Abruzzo civico 569 (Già Località Santa Filomena Piazzale Antistadio).	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 22/02/2008 G.U. 52 del 01/03/2008	Abitazione di Servizio	F	40	4523	3
							Beni Comuni	F	40	4523	5
							Uffici	F	40	4523	6
							Cabina Elettrica	F	40	4523	7
							Ente Urbano	T	40	4523	---
							Semin. Arbor.	T	40	4531	---

NOTE: Trattasi di intero Complesso Immobiliare.
Con decreto del 22/02/2008 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 14/12/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
54	INPS03	ABRUZZO	CHIETI (CH)	Via Domenico Spezioli civici 2-4-6-8-10-12-14.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel decreto per mero errore di trascrizione era richiamato il decreto di individuazione dell'Agenzia del Demanio n. 40440 del 17/12/2004 anziché del 17/11/2004)	Decreto del 17/11/2004 G.U. 302 del 27/12/2004	Beni Comuni	F	47	4075	1
							Beni Comuni	F	47	4075	2
							Uffici	F	47	4075	3
							Autorimessa	F	47	4075	4
							Cabina Elettrica	F	47	4075	5
							Ente Urbano	T	47	4075	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
55	PEB030501	ABRUZZO	PESCARA (PE)	Piazza Italia snc, Via Firenze civico 1, Via Calabria snc.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Beni Comuni	F	22	383	14
							Cabina Elettrica	F	22	383	15
							Uffici	F	22	383	16
							Autorimessa	F	22	383	17
							Autorimessa	F	22	383	18
							Abitazione di Servizio	F	22	383	19
							Ente Urbano	T	22	383	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											
56	TEB011801	ABRUZZO	TERAMO (TE)	Largo Madonna Delle Grazie snc, Via Orto Agrario snc.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Beni Comuni	F	70	8	20
							Uffici	F	70	8	21
							Uffici	F	70	8	22
							Uffici	F	70	8	23
							Uffici	F	70	8	24
							Negozio	F	70	8	25
							Uffici	F	70	8	26
							Uffici	F	70	8	27
							Uffici	F	70	8	28
							Ente Urbano	T	70	8	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
57	PGB045101	UMBRIA	PERUGIA (PG)	Via Luigi Canali civico 12.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Beni Comuni	F	252	80	1
							Uffici	F	252	80	2
							Uffici	F	252	80	3
							Uffici	F	252	80	4
							Uffici	F	252	80	5
							Uffici	F	252	80	6
							Uffici	F	252	80	7
							Uffici	F	252	80	8
							Uffici	F	252	80	9
							Uffici	F	252	80	10
							Uffici	F	252	80	11
							Uffici	F	252	80	12
							Uffici	F	252	80	13
							Abitazione di Servizio	F	252	80	14
							Uffici	F	252	80	15
							Uffici	F	252	80	16
							Uffici	F	252	80	17
							Uffici	F	252	80	18
							Area Urbana	F	252	1592	---
							Ente Urbano	T	252	80	---
							Ente Urbano	T	252	1592	---
NOTE: Trattasi di intero Complesso Immobiliare											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
58	RMB147801	LAZIO	ROMA (RM)	Viale Antonio Ciamarra civici 137-139-141-142-143-144-145-146-149-150-151-153-155-157-161-163.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	995	98 309 310 311 312 313 314 315 316	502 501 501 501 501 502 501 502 502
							Cabina Elettrica	F	995	98	503
							Seminativo	T	995	98	---
							Seminativo	T	995	309	---
							Seminativo	T	995	310	---
							Seminativo	T	995	311	---
							Seminativo	T	995	312	---
							Seminativo	T	995	313	---
							Seminativo	T	995	314	---
							Seminativo	T	995	315	---
							Seminativo	T	995	316	---
NOTE: Trattasi di intero Complesso Immobiliare											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
59	BNB000401	CAMPANIA	BENEVENTO (BN)	Piazza Giuseppe Mazzini civici 3, 5, 5a, 6, Via Stanislao Bologna civico 8.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	41	AA 4355 4495 4657	1 2 24 8
							Autorimessa	F	41	4657	2
							Alloggio di servizio	F	41	4657	5
							Alloggio di servizio	F	41	4495 4657	21 6
							Negozio	F	41	4495	22
							Alloggio di servizio	F	41	4657	7
							Lastrico solare	F	41	4495	23

NOTE: Trattasi di porzione di immobile.
Con nota prot. 2008/16733/DAG-GIM in data 23-04-2008 l'Agenzia del Demanio ha precisato le particelle catastali sulle quali insisteva la porzione immobiliare al momento della cessione.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
60	BNB033101	CAMPANIA	BENEVENTO (BN)	Via Sandro Pertini civico 1-snc.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Beni comuni	F	84	183	7
							Uffici	F	84	183	2
							Uffici	F	84	183	3
							Uffici	F	84	183	4
							Area Urbana	F	84	183	5
							Cabina elettrica	F	84	183	6
							Ente Urbano	T	84	183	---

NOTE: Trattasi di intero immobile.
Con nota prot. 2008/9386/DAG-GIM in data 25/02/2008, l'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art.4 del decreto del Ministero del'Economia e delle Finanze del 29/12/2005 pubblicato sulla G.U. n°28 del 03/02/2006 e dell'art.1 comma 3 dei decreti di Trasferimento ed Apporto del 23/12/2004, ha integrato l'individuazione del decreto del 19-07-2002.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
61	BSB015101	LOMBARDIA	GARDONE VAL TROMPIA (BS)	Piazza Martiri della Libertà civico 1, Via Giacomo Matteotti civici 237, 239.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel Decreto MEF di trasferimento II, per mero errore di trascrizione, era indicato il comune di Brescia anziché di Gardone Val Trompia)	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 21/12/2007 G.U. 4 del 05/01/2008	Uffici	F	NCT/31	135	4
							Ente Urbano	T	31	135	---

NOTE: Trattasi di intero immobile.
Al Catasto Terreni l'immobile e la relativa area di pertinenza risultano identificati con la particella 135 del foglio 31 già corrispondente, al catasto fabbricati, al foglio GAR/9, particella 981.
Con Decreto del 21-12-2007 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 14-12-2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
62	CAB091301	SARDEGNA	CAGLIARI (CA)	Via Sassari civico 3.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	A/18	5710	9

NOTE: Trattasi di porzione di immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
63	CAB102501	SARDEGNA	CAGLIARI (CA)	Viale Trieste civici 159/3, snc.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Posto auto	F	A/18	6947	6
							Posto auto	F	A/18	6947	7
							Posto auto	F	A/18	6947	8
							Posto auto	F	A/18	6947	9
							Posto auto	F	A/18	6947	17
							Posto auto	F	A/18	6947	18
							Posto auto	F	A/18	6947	19
							Uffici	F	A/18	6947	46
							Uffici	F	A/18	6947	47
							Magazzino	F	A/18	6947	49
NOTE: Trattasi di porzione di immobile.											
64	CEB016601	CAMPANIA	CASERTA (CE)	Via Cesare Battisti civici 10 - 12 - 12a.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	500	3131	4
							Ente Urbano	T	500	3131	---
							Ente Urbano	T	500	1109 parte	---
NOTE: Trattasi di intero immobile. Con nota prot. 2008/17598/DAG-GIM in data 15/04/2008, l'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art.4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/12/2005 pubblicato sulla G.U. n°28 del 03/02/2006 e dell'art.1 comma 3 dei decreti di Trasferimento ed Apporto del 23/12/2004, ha integrato l'individuazione del Decreto del 19-07-2002.											
65	COB021901	LOMBARDIA	COMO (CO)	Via Alessandro Volta civici 87b, 89, snc angolo Via Giuseppe Parini.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	CIT/4	769	701
							Uffici	F	CIT/4	769	702
							Ente Urbano	T	9	769	---
NOTE: Trattasi di intero immobile.											
66	COB024001	LOMBARDIA	DREZZO (CO)	Via per la Svizzera civico 789.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	2	2039	---
							Ente Urbano	T	9	2039	---
NOTE: Trattasi di intero immobile.											
67	CRB000301	LOMBARDIA	CREMA (CR)	Via Bartolino Terni civico 16, Via Giuseppe Verdi civici 55, 57.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Alloggio di servizio	F	31	440	4
							Alloggio di servizio	F	31	440	5
							Uffici	F	31	440	501
							Uffici	F	31	440	502
							Autorimessa	F	31	440	503
							Autorimessa	F	31	440	504
							Ente Urbano	T	31	440	---
NOTE: Trattasi di complesso immobiliare.											
68	CZB000101	CALABRIA	CATANZARO (CZ)	Località Catanzaro Lido Piazza Dogana snc Trav. Tommaso Gulli civico 26 – snc.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Beni comuni	F	102	132	1
							Uffici	F	102	132	2
							Uffici	F	102	132	6
NOTE: Trattasi di porzione di immobile.											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
69	INAIL05	CAMPANIA	NAPOLI (NA)	Via Nuova Poggioreale civico 61, Via S. Lazzaro snc.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 304 del 29/12/2004 Decreto del 21/12/2007 G.U. 4 del 05/01/2008	Uffici	F	VIC/3	575	306
							Negozio	F	VIC/3	575	20
							Negozio	F	VIC/3	575	304
							Negozio	F	VIC/3	575	305
							Uffici	F	VIC/3	575	307
							Negozio	F	VIC/3	575	320
							Istituto di Credito	F	VIC/3	575	322
							Uffici	F	VIC/3	575	323
NOTE: Trattasi di porzione di complesso immobiliare. Con Decreto del 21-12-2007 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 20-12-2004, con l'avvertenza che il decreto del 21/12/2007 comprende per errore il sub. 41 già di proprietà di terzi.											
70	MIB008201	LOMBARDIA	LODI (LO)	Via Carlo Francesco Gabba civico 5, Via Vittorio Emanuele II snc.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Istituto di credito	F	38	255	701
							Uffici	F	38	255	703
							Cabina elettrica	F	38	255	704
							Ente Urbano	T	38	255	---
NOTE: Trattasi di intero immobile.											
71	MIB051701	LOMBARDIA	MONZA (MI)	Via Bramante da Urbino civici 51, 53.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	90	28	701
							Alloggio di servizio	F	90	28	702
							Ente Urbano	T	90	28	---
NOTE: Trattasi di intero immobile.											
72	MNB013501	LOMBARDIA	MANTOVA (MN)	Piazza Virgiliana civici 52, 53, snc.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	28	85	2
							Ente Urbano	T	28	85	---
NOTE: Trattasi di intero immobile.											
73	NAB080401	CAMPANIA	TORRE DEL GRECO (NA)	Spiaggia del Fronte civici 9, 10.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Beni comuni	F	503	7	1
							Uffici	F	503	7	2
							Ente Urbano	T	503	7	---
NOTE: Trattasi di intero immobile.											
74	ORB008601	SARDEGNA	GONNOSCODINA (OR)	Via Vittorio Emanuele II snc.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	2	694	1
							Ente Urbano	T	2	4362	---
NOTE: Trattasi di intero immobile.											
75	PVB009901	LOMBARDIA	MORTARA (PV)	Piazza Trieste civici 91 - 93, Via Teano civico 1.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	17	2073	1
							Autorimessa	F	17	2073	2
							Autorimessa	F	17	2073	3
							Autorimessa	F	17	2073	4
							Autorimessa	F	17	2073	5
							Ente Urbano	T	17	2073	---
NOTE: Trattasi di complesso immobiliare.											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
76	TOB060901	PIEMONTE	TORINO (TO)	Via Sebastiano Grandis civico 14, Via Francesco Guicciardini civico 24.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	177	1099	1
NOTE: Trattasi di porzione di immobile. L'immobile di cui è parte la porzione immobiliare risulta individuato nel Decreto di Individuazione indicato. Dalle verifiche condivise con Agenzia del Demanio e Regione Piemonte è però risultato che tale immobile era già stato in gran parte oggetto di accordo di cessione alla Regione Piemonte (vedi "Verbale di constatazione e stato di consistenza dei locali da trasferire alla regione Piemonte" protocollo 12204/1333/95 in data 03/05/1995). In seguito alle suddette verifiche si è potuto perimetrare correttamente la porzione immobiliare apportata al Fondo FIP che corrisponde al solo subalterno indicato.											
77	VAB028301	LOMBARDIA	SARONNO (VA)	Via Luigi Caronni civico 8.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	SA/11	327	11
NOTE: Trattasi di porzione di immobile.											
78	FRB105501	LAZIO	SORA (FR)	Via Attilio Roccatani snc.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	22	1352	8
							Ente urbano	T	22	1352	-
							Ente urbano	T	22	1649	-
NOTE: Trattasi di intero immobile											
79	LTB030501	LAZIO	LATINA (LT)	Via E.Filiberto civici 4-4a-6, Via Carlo Farini civico 5.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	143	4	3
							Ente urbano	T	143	4	-
NOTE: Trattasi di intero immobile											
80	ALB0376C01	PIEMONTE	ALESSANDRIA (AL)	Spalto Gamondio civici 3-5, Via Ettore Bravetta snc, Via Giovanni Amendola snc.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	118	324	5
							Ente urbano	T	118	324	-
NOTE: Trattasi di intero immobile											
81	CNB011801	PIEMONTE	CUNEO (CN)	Via Savona civico 32.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	99	204	1
							Ente urbano	T	99	204	-
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare											
82	NOB028001	PIEMONTE	NOVARA (NO)	Viale Giulio Cesare civico 275, Via Galileo Ferraris civico 2.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	98	1118	5
							Ente urbano	T	98	496	-
NOTE: Trattasi di intero immobile											
83	ATB002401	PIEMONTE	ASTI (AT)	Corso alla Vittoria civici 125 - snc – 131, Piazza Libertà civici 4 – 5.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	AT/77	668	5
							Deposito	F	AT/77	668	6
							Bene comune	F	AT/77	668	7
							Ente urbano	T	AT/77	668	-
NOTE: Trattasi di intero immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
84	TOB087301	PIEMONTE	TORINO (TO)	Via Sondrio civico 13.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	1177	35	331
NOTE: Trattasi di porzione di immobile											
85	ARB042601	TOSCANA	AREZZO (AR)	Strada Provinciale Setteponti civico 56/8 – snc, Via Neschietto snc.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	A/87	54	6
							Cabina Elettrica	F	A/87	54	7
							Ente urbano	T	87	54	-
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare											
86	FIB047201	TOSCANA	FIRENZE (FI)	Via Fratelli Rosselli civici 14-16.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	156	56 57	1 3
							Ente urbano	T	156	56	-
							Ente urbano	T	156	57	-
NOTE: Trattasi di intero immobile											
87	GRB055801	TOSCANA	GROSSETO (GR)	Via Teano civici 2 – 4 – 6 – 8.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	73	28	7
							Ente urbano	T	73	28	-
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare											
88	GRB016101	TOSCANA	MONTE ARGENTARIO (GR)	Loc. Porto Ercole Lungomare Andrea Doria civici 93 – 94 – 95.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel decreto MEF di Trasferimento I, per mero errore di trascrizione, era indicato il comune di Grosseto anziché di Monte Argentario).	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	83	126	3
							Ente urbano	T	83	126	-
NOTE: Trattasi di intero immobile											
89	GRB045801	TOSCANA	ORBETELLO (GR)	loc. Talamone - Via della Marina civici 3-5-7, Via Nizza snc.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel decreto MEF di Trasferimento I, per mero errore di trascrizione, era indicato il comune di Grosseto anziché di Orbetello).	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	5	45	6
							Area urbana	F	5	616	4
							Area urbana	F	5	616	5
							Ente urbano	T	5	616	-
							Ente urbano	T	5	45	-
NOTE: Trattasi di intero immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
90	LUB005401	TOSCANA	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)	Via Castruccio Castracani civici 1 - 1a - 1b – snc, Via Roma (SP n. 72) snc.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	B/2	307	5
							Ente urbano	T	2	307	-
NOTE: Trattasi di intero immobile											
91	LUB005101	TOSCANA	VIAREGGIO (LU)	Via Rosolino Pilo civici 19-20.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. n. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	18	815	1
							Deposito	F	18	816	1
							Deposito	F	18	816	2
							Area urbana	F	18	816	3
							Ente urbano	T	18	815	-
							Ente urbano	T	18	816	-
NOTE:Trattasi di intero immobile Le unità foglio 18 particella 816 subalterni 1-2-3 sono in comproprietà, al 50%, con l'immobile adiacente sito in piazza Garibaldi angolo via Rosolino Pilo di proprietà del Demanio dello Stato.											
92	GRB016201	TOSCANA	MONTE ARGENTARIO (GR)	Loc. Porto Santo Stefano, Via del Molo civici 52A-57-58-59-60-61.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (nel decreto MEF di Trasferimento I, per mero errore di trascrizione, era indicato il comune di Grosseto anziché di Monte Argentario).	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	4	93 94 95	2 2 2
							Deposito	F	4	329	-
							Fabbr. promis.	T	4	328	-
							Ente urbano	T	4	329	-
							Ente urbano	T	4	93	-
							Ente urbano	T	4	94	-
							Ente urbano	T	4	95	-
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare Con note prot. 2008/17598/DAG-GIM, in data 15/04/2008 e prot. 2008/18129/DAG-GIM in data 16/04/2008, l'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art.4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/12/2005 pubblicato sulla G.U. n°28 del 03/02/2006 e dell'art.1 comma 3 dei decreti di Trasferimento ed Apporto del 23/12/2004, ha integrato l'individuazione del Decreto del 19-07-2002.											
93	LUB052301	TOSCANA	LUCCA (LU)	Via Gramsci civico 109 – snc, Via A. Grandi snc.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. n.298 del 21/12/2004	Uffici	F	111	214	6
							Ente urbano	T	111	214	
NOTE: Trattasi di intero immobile											
94	LUB002301	TOSCANA	LUCCA (LU)	Via Vittorio Emanuele II civici 5-7-snc-11, Via Burlamacchi civici 4 – 6.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	196	132 133	5 6
							Ente urbano	T	196	132	-
							Ente urbano	T	196	133	-
NOTE: Trattasi di intero immobile											
95	LIB003701	TOSCANA	LIVORNO (LI)	Piazza dell'Arsenale civico 10 – snc, Via del Molo Mediceo, snc, Scali della Darsena snc.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	16	21	4
							Ente urbano	T	16	21	-
NOTE: Trattasi di intero immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
96	IMB012801	LIGURIA	IMPERIA (IM)	Località Porto Maurizio, Via Jvanoe Amoretti civici 2-2A-4-8A-8B.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Beni comuni	F	PM/2	2516	4
							Uffici	F	PM/2	2516	5
							Deposito	F	PM/2	2516	6
							Autorimessa	F	PM/2	2516	7
							Ente urbano	T	PM/2	2516	---
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare											
97	IMB062001	LIGURIA	IMPERIA (IM)	Località Porto Maurizio, Viale della Rimembranza civico 5-7-19.	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	PM/4	367	22
							Autorimessa	F	PM/4	367	21
NOTE: Trattasi di porzione di immobile											
98	IMB015001	LIGURIA	IMPERIA (IM)	Località Porto Maurizio, Viale Giacomo Matteotti civico 161, Salita del Pilone civici 3-7-snc.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 22/02/2008 G.U. 52 del 01/03/2008	Uffici	F	PM/2	1000	1
							Cabina Elettrica	F	PM/2	1000	2
							Ente urbano	T	PM/2	1000	---
							Pascolo 1	T	PM/2	2622	---
							Pascolo 1	T	PM/2	2623	---
							Pascolo 1	T	PM/2	1946	---
NOTE: Trattasi di intero immobile Con Decreto del 22-02-2008 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19-07-2002.											
99	GEB065701	LIGURIA	GENOVA (GE)	Via Pastore civico 2, Corso Europa civici 40-42.	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 22/02/2008 G.U. 52 del 01/03/2008	Uffici	F	GED/52	266	192
NOTE: Trattasi di porzione di immobile Con Decreto del 22-02-2008 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 14-12-2004.											
100	INAIL 17	BASILICATA	POTENZA (PZ)	Vicoletto Fratelli Marone civici 1-2-4, Via del Popolo civici 137-139-141-143.	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 304 del 29/12/2004	Negozio	F	105	1010	11
							Uffici	F	105	1010 1008	13 6
							Deposito	F	105	1008	7
							Deposito	F	105	1010	1
							Negozio	F	105	1008 1010	8 15
							Deposito	F	105	1010	3
							Laboratorio	F	105	1010	14
NOTE: Trattasi di porzione di immobile Con nota prot. 2008/17598/DAG-GIM in data 15 aprile 2008, l'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art.4 del decreto del Ministero del'Economia e delle Finanze del 29/12/2005 pubblicato sulla G.U. n°28 del 03/02/2006 e dell'art.1 comma 3 dei decreti di Trasferimento ed Apporto del 23/12/2004, ha integrato l'individuazione del decreto del 20-12-2004.											

08A04118

DECRETO 10 giugno 2008.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale «Gran Premio di Merano», «Maratona d'Italia» e «Fiaba per una vita solidale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 2007 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2008;

Considerato che occorre emanare le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria «Gran Premio di Merano», «Maratona d'Italia» e «Fiaba per una vita solidale» 2008, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Considerato che il sopracitato decreto ministeriale del 7 dicembre 2007 prevede per le lotterie nazionali la possibilità di avvalersi di modalità interattive con l'abbinamento a spettacoli televisivi e che, pertanto, la lotteria di cui al presente decreto sarà collegata alla trasmissione della R.A.I. Radiotelevisione Italiana «Uno mattina estate».

Considerato, altresì, che nel corso della trasmissione suddetta, al fine di incentivare la vendita dei biglietti della lotteria, saranno attribuiti premi ai possessori di biglietti, attraverso meccanismi di sorte e giochi televisivi che si svolgeranno nell'ambito della collegata trasmissione televisiva;

Considerato, infine, che al fine di assicurare un costante interesse del pubblico durante l'intero periodo della manifestazione, con i connessi riflessi in termini di vendita dei biglietti, agli acquirenti dei biglietti della lotteria sarà consentito, tramite apposito tagliando annesso al biglietto, di concorrere all'assegnazione di premi con modalità di estrazione istantanea;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «In corsa per una vita solidale» abbinata alle manifestazioni «Gran Premio di Merano», «Maratona d'Italia» e «Fiaba per una vita solidale», è collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. Radiotelevisione Italiana «Uno mattina estate», in onda su Raiuno.

La lotteria avrà inizio il 16 giugno 2008 e terminerà il 4 settembre 2008.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 5 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A B C D E.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie contrassegnate dalle successive lettere dell'alfabeto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art. 4.

Con il medesimo biglietto della lotteria di cui al presente decreto si concorre oltre che all'assegnazione dei premi di cui al successivo art. 5 anche all'assegnazione dei premi di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Art. 5.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di euro cinquecentomila (€ 500.000,00).

Il numero e l'entità degli altri premi, quantomeno nello stesso numero delle manifestazioni collegate alla lotteria, saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24,00 del 26 agosto 2008.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro il 27 agosto 2008.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 4 settembre 2008 a partire dalle ore 9,00. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 4 settembre 2008 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti, quantomeno nello stesso numero delle manifestazioni collegate alla lotteria, sarà dichiarato e registrato a verbale il premio da assegnare a ciascuno di essi, secondo l'ordine di estrazione dei biglietti e dell'ordine di indicazione delle manifestazioni. Pertanto, al primo biglietto estratto vincente, collegato al «Gran Premio di Merano», sarà attribuito il primo premio, il secondo premio sarà attribuito al secondo biglietto estratto vincente, collegato alla «Maratona d'Italia» ed il terzo premio sarà attribuito al terzo biglietto estratto vincente collegato a «Fiaba per una vita solidale».

Al termine sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di estrazione dei biglietti vincenti e di assegnazione dei rispettivi premi.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Grossi, consigliere nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito, dalla sig.ra Paola Tomasello, collaboratore nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

Tutte le operazioni relative all'assegnazione dei premi di cui al successivo art. 11 nonché le procedure propedeutiche all'assegnazione di detti premi, saranno svolte da una commissione costituita da funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Consorzio lotterie nazionali in seguito denominata «Commissione».

Art. 11.

Nella lotteria è prevista l'assegnazione di premi giornalieri che verranno attribuiti nel corso della trasmissione di Raiuno «Uno mattina estate», in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 6,45 alle ore 10,00, dal 23 giugno al 3 settembre 2008. Il gioco in trasmissione si articolerà per 53 puntate, salvo cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento della programmazione televisiva.

Nel corso di ogni puntata si procederà all'assegnazione di due premi, dell'importo minimo di € 500,00 ciascuno, da attribuire nel modo seguente.

Sul fronte del biglietto è presente un'area contraddistinta dalla scritta «Gratta qui» ricoperta di speciale vernice asportabile, che cela un codice di nove cifre. Tutti gli acquirenti di biglietti, per partecipare all'assegnazione dei premi in palio, dovranno telefonare al numero 16463 e digitare il codice rinvenuto sul proprio biglietto nell'area suddetta oppure inviare un SMS al numero 48313 contenente il codice di cui sopra. Ogni biglietto consente una sola telefonata o un solo SMS per partecipare al gioco.

Durante la telefonata al numero 16463 i giocatori, seguendo le istruzioni fornite, potranno indicare un'utenza telefonica diversa da quella chiamante alla quale preferiscono essere contattati in caso di estrazione del codice fornito. Coloro i quali avranno invece inviato un SMS al numero 48313, saranno contattati all'utenza telefonica dalla quale è stato inviato l'SMS stesso.

Il costo della chiamata telefonica è di € 0,30 IVA inclusa per chiamate effettuate da apparecchi di rete fissa degli abbonati Telecom Italia e di altri gestori di telefonia fissa che decideranno di aderire all'iniziativa. Per le chiamate provenienti da apparecchi di telefonia mobile, il costo sarà determinato dal piano tariffario dei singoli gestori telefonici che decideranno di aderire all'iniziativa. Per ogni SMS inviato riportante un codice valido (al costo del proprio piano tariffario applicato dal gestore telefonico aderente all'iniziativa) il giocatore riceverà un SMS informativo di conferma al costo di € 0,50 IVA inclusa.

Fra tutti coloro che avranno telefonato o inviato un SMS per partecipare ai giochi di cui al presente articolo, per ogni puntata del programma, la Commissione, ogni venerdì dal 20 giugno al 29 agosto 2008, estrarrà fra tutti i codici pervenuti entro le ore 23,59 del giovedì precedente l'estrazione 20 codici identificativi, corrispondenti ad altrettanti biglietti. L'estrazione di venerdì 15 agosto sarà anticipata a giovedì 14 agosto e, pertanto, sarà effettuata fra tutti i codici pervenuti entro le ore 23,59 di mercoledì 13 agosto.

Dopo l'estrazione dei 20 codici, e quindi dei biglietti da essi identificati, si procederà a contattare telefonicamente i giocatori, rigorosamente in ordine di estrazione ai numeri di utenza dai medesimi forniti, al fine di acquisire la disponibilità di 2 concorrenti per ogni puntata per la partecipazione telefonica alla trasmissione televisiva.

Nel caso in cui il numero telefonico chiamato dovesse risultare occupato, oppure non vi sia risposta, verranno effettuati 2 ulteriori tentativi ad intervalli di almeno 10 minuti ciascuno. Nel caso i tentativi risultassero infruttuosi, l'estrazione di quel codice sarà considerata nulla e si procederà a contattare l'utenza telefonica abbinata al codice immediatamente successivo in ordine di estrazione. Le estrazioni saranno effettuate specificatamente

con riferimento ad una data puntata, per cui in caso di indisponibilità per tale puntata, non sarà consentita la partecipazione degli estratti in altro momento.

I concorrenti così individuati, dovranno rendersi disponibili dalle ore 8,30 alle ore 9,50 del giorno in cui vi sarà la trasmissione televisiva a cui si riferisce l'estrazione, salvo diverso orario che sarà indicato telefonicamente agli stessi dalla Commissione; nel corso di ciascuna puntata, i concorrenti saranno chiamati telefonicamente al numero di utenza dagli stessi fornito per la partecipazione al gioco.

Qualora l'utenza risultasse occupata, oppure, non vi sia risposta dopo cinque squilli, al termine del secondo tentativo senza risposta la chiamata telefonica si considererà infruttuosa e si procederà secondo le medesime modalità e seguendo l'ordine di estrazione, a contattare altri estratti fino all'individuazione dei due concorrenti per l'assegnazione dei due premi in palio dell'importo minimo di € 500,00.

I premi saranno attribuiti con le seguenti modalità. Ciascun concorrente, rigorosamente in ordine di estrazione, sarà chiamato a scegliere un contenitore, sui cinque proposti contraddistinti dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5. Nei cinque contenitori la Commissione, prima dell'inizio della trasmissione, inserirà un elemento grafico riportante l'indicazione dei seguenti premi in palio in ogni puntata: n. 2 premi di € 500,00 e n. 2 premi di € 1.000,00 ed 1 premio di € 2.000,00. Ognuno dei due concorrenti sceglierà un contenitore e vincerà il premio pari all'importo che avrà rinvenuto all'interno del contenitore scelto.

In ogni puntata sarà, inoltre, messo in palio anche un «super-premio» il cui importo sarà determinato dalla somma dei premi non assegnati nel corso della medesima puntata ed eventualmente di quelle precedenti. Ai fini dell'assegnazione del «super-premio», prima dell'inizio della prova, la Commissione provvederà ad inserire in uno dei cinque contenitori succitati, un elemento scenico il cui rinvenimento consentirà la partecipazione alla prova del «super-premio»; provvederà, inoltre, in modo del tutto casuale, a versare del caffè all'interno di una di due «caffettiere» contraddistinte dalle lettere A e B. Il concorrente che avrà rinvenuto nel contenitore scelto il succitato elemento scenico dovrà scegliere una delle «caffettiere» tra le due proposte come sopra contraddistinte. Se nella caffettiera scelta ci sarà del caffè, il concorrente si aggiudicherà il «super-premio». In caso di non aggiudicazione, l'importo del «super-premio» in palio si cumulerà con il «super-premio» in palio nella puntata successiva.

In caso di aggiudicazione del «super-premio», l'importo del «super-premio» in palio nella puntata successiva sarà determinato dalla somma dei premi non attribuiti nel corso della puntata medesima.

Qualora il «super-premio» non dovesse essere assegnato nel corso della puntata conclusiva, tale premio non potrà più essere aggiudicato ed il relativo importo rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la determinazione della massa-premi di cui al precedente art. 5.

Qualora durante la partecipazione al gioco si verificasse un'interruzione della comunicazione telefonica prima della scelta da parte di ciascun concorrente di uno dei cinque contenitori, si procederà ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulterà occupato dovranno essere effettuati due ulteriori tentativi di chiamata. Se il numero risulterà libero, l'attesa per la risposta dovrà essere protratta per cinque squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare la linea, come sopra descritto, risultasse infruttuoso, al concorrente verrà attribuito solo un premio di € 500,00.

Qualora, sempre durante la partecipazione al gioco, si verificasse un'interruzione della comunicazione per il concorrente che ha rinvenuto l'elemento scenico che consente di giocare per aggiudicarsi il «super-premio» prima che lo stesso abbia superato la prova di fortuna per l'assegnazione del «super-premio», si procederà ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulterà occupato dovranno essere effettuati due tentativi di chiamata. Se il numero risulterà libero, l'attesa per la risposta dovrà essere protratta per cinque squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare la linea, come sopra descritto, risultasse infruttuoso al concorrente verrà attribuito soltanto il premio rinvenuto nel contenitore scelto; il «super-premio» in palio nella puntata non verrà aggiudicato e si sommerà a quello in palio nella puntata successiva.

Qualora per cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento della programmazione televisiva il gioco per l'assegnazione dei premi non possa più essere effettuato, ai concorrenti estratti e che hanno già dichiarato la propria disponibilità alla partecipazione al gioco medesimo, con le modalità sopra indicate, sarà attribuito un premio di € 2.500,00 cadauno, con attribuzione dell'intero montepremi quotidiano in palio ai due concorrenti della puntata.

I codici dei 2 concorrenti che parteciperanno a ciascuna puntata della trasmissione saranno esclusi dalle successive estrazioni di cui al presente articolo.

Tutti i codici estratti che non hanno partecipato alle puntate della trasmissione, saranno oggetto delle successive estrazioni di cui al presente articolo.

Tutte le operazioni sopradescritte si svolgeranno sotto il controllo della Commissione.

Le telefonate per partecipare all'assegnazione dei premi di cui al presente articolo potranno essere effettuate fino alle ore 23,59 del 28 agosto 2008.

Art. 12.

Nel biglietto della lotteria di cui al presente decreto è presente anche un tagliando, denominato «La fortuna a colori», separabile dal resto del biglietto da apposita fincatura ma non vendibile separatamente. Il tagliando consente l'assegnazione di premi con modalità di estrazione istantanea. Sul fronte del tagliando sono presenti due aree ricoperte da speciale vernice asportabile mediante raschiatura. La prima area è denominata «I Numeri vincenti». La seconda area è denominata

«I tuoi numeri» ed è suddivisa in quattro caselle ognuna delle quali reca l'immagine di un quadrifoglio e la scritta «premio».

Nella parte posteriore del tagliando sono indicati gli importi dei premi, una sintesi delle modalità per ottenerne il pagamento, analiticamente indicate al successivo art. 13 ed il bar-code per la rilevazione informatica del tagliando, presente anche sul corpo centrale del biglietto.

Ogni tagliando consente un'unica giocata e può attribuire un'unica vincita.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere, utilizzando il tagliando di cui al presente articolo, immediatamente la vincita nel modo seguente:

si deve grattare l'area de «I numeri vincenti» e scoprire i due numeri in essa presenti;

si deve poi grattare l'area de «I tuoi numeri», scoprire i numeri celati sotto i quattro quadrifogli e l'indicazione dei relativi premi.

se uno de «I numeri vincenti» è presente ne «I tuoi numeri» si vince il premio corrispondente a tale numero.

La massa-premi, per ogni 100.000 biglietti, ammonta ad € 150.020,00, suddivisa nei seguenti premi:

n. 1 premio di euro 10.000,00;

n. 1 premio di euro 500,00;

n. 10 premi di euro 100,00;

n. 88 premi di euro 40,00;

n. 250 premi di euro 20,00;

n. 500 premi di euro 10,00;

n. 25.000 premi di euro 5,00.

Qualora nel corso di svolgimento della lotteria, sulla base dell'andamento della vendita, si ravvisasse la necessità di procedere alle emissione di ulteriori serie di biglietti, così come previsto nel precedente art. 2, i relativi tagliandi «La fortuna a colori» conterranno, in proporzione, i premi sopraindicati.

Art. 13.

Per il pagamento dei premi di cui agli articoli 5 e 11, rispettivamente i biglietti ed i tagliandi vincenti, integri ed in originale, dovranno essere presentati all'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma, o fatti pervenire a rischio del possessore, al medesimo Ufficio premi, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I suddetti biglietti e tagliandi potranno essere presentati altresì presso uno sportello di Banca Intesa che provvederà a trasmetterli al suindicato Ufficio premi.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 12, i tagliandi devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali; le modalità di pagamento dei relativi premi, differiscono in relazione agli importi delle vincite e sono le seguenti.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, previa validazione del tagliando vincente, da un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato del Consorzio lotterie nazionali. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato del Consorzio lotterie nazionali. In tal caso il punto vendita provvede alla validazione del tagliando, al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, rilasciando al vincitore apposita ricevuta. Il pagamento della vincita avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

I risultati dell'estrazione del 4 settembre 2008 saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Le richieste di pagamento di tutti i premi di cui al presente decreto dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui all'art. 5.

Art. 14.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 178

08A04322

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Potenziamento «hub» portuale di Civitavecchia, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Prolungamento antemurale C. Colombo e Darsena traghetti. (Deliberazione n. 140/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176 che autorizza limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate in precedenza;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo tra l'altro il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando, tra l'altro, la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e visto in particolare l'art. 1, comma 977, che, tra l'altro, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e s.m.i., ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include l'«Hub portuale di Civitavecchia»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 103 (*Gazzetta Ufficiale* n. 283/2005), con la quale questo Comitato ha approvato i progetti preliminari di dieci opere finalizzate al potenziamento del porto di Civitavecchia, individuando tra esse un primo lotto funzionale costituito dal Prolungamento antemurale C. Colombo, dalla Darsena traghetti e dalla Darsena servizi;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), con la quale questo Comitato, tra l'altro, ha assegnato in via programmatica un finanziamento di 30 milioni di euro, in termini di volume di investimenti, per la realizzazione del predetto primo lotto funzionale di interventi nel porto di Civitavecchia (Prolungamento antemurale C. Colombo, Darsena traghetti e Darsena servizi) e più specificatamente del «Prolungamento antemurale C. Colombo», fissando il contributo annuo massimo in 2,682 milioni di euro e

rinviando l'assegnazione definitiva del medesimo alla approvazione, a conclusione della procedura V.I.A., del relativo progetto definitivo;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche nella quale trovano conferma gli interventi per l'Hub portuale di Civitavecchia;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006), è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi dell'art. 1, commi 511 e 512, della legge n. 296/2006;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che nella tabella B4, relativa alle «opere da avviare entro il 2012», include il progetto «Porto di Civitavecchia: 1° lotto» con il costo di 194,65 milioni di euro;

Vista la nota 12 dicembre 2007, n. 541, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul «Potenziamento hub portuale di Civitavecchia, primo lotto interventi funzionali (1° stralcio): prolungamento antemurale C. Colombo e Darsena traghetti», successivamente integrata con documentazione trasmessa con nota 18 dicembre 2007, n. 551, proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del relativo progetto definitivo e l'assegnazione definitiva del contributo di cui alla citata delibera n. 75/2006 e di un nuovo contributo pubblico di 45,089 milioni di euro a completamento della copertura del costo complessivo del primo stralcio di interventi funzionali;

Vista la nota 18 dicembre 2007, n. 549, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la richiesta di finanziamento di 6 milioni di euro per la progettazione definitiva del «Lotto di completamento» dell'hub portuale di Civitavecchia;

Vista la nota 20 dicembre 2007, n. 560, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso il prospetto riepilogativo, richiesto nella riunione preparatoria dell'odierna seduta, che precisa per ciascuno degli impieghi la voce delle risorse cui viene imputato il relativo contributo e l'annualità di riferimento;

Vista la nota 20 dicembre 2007, n. 561, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso il parere dell'Unità tecnica-Finanza di progetto in ordine ai piani economico-finanziari relativi al primo lotto funzionale ed all'insieme delle «opere strategiche» del porto di Civitavecchia;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale

che la proposta di approvazione e finanziamento riguarda il progetto definitivo dello stralcio del 1° lotto funzionale delle opere di potenziamento del porto di Civitavecchia costituito dal «Prolungamento antemurale C. Colombo» e dalla «Darsena traghetti», i cui progetti preliminari sono stati approvati da questo Comitato con la delibera n. 103/2004 citata nelle premesse;

che le due opere suddette, nell'ambito del complesso di interventi strategici per il potenziamento del porto di Civitavecchia, rivestono carattere di particolare rilevanza ed urgenza di realizzazione;

che i progetti definitivi dei tre interventi che costituiscono il primo lotto funzionale, inclusa la «Darsena servizi» non oggetto della presente proposta, sono stati trasmessi in data 15 febbraio 2005 dal Soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture ed alle Amministrazioni interessate;

che il progettista, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006), ha attestato la conformità del progetto definitivo ai contenuti del progetto preliminare ed alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso;

che in data 13 luglio 2005 si è tenuta la prevista Conferenza dei servizi convocata dall'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri di Amministrazioni ed Enti interessati, mentre altri pareri sono pervenuti posteriormente a tale data;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione speciale V.I.A., avendo verificato nel marzo 2006 l'ottemperanza solo parziale del progetto definitivo alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto preliminare, ha richiesto integrazioni al progetto stesso che è stato poi nuovamente sottoposto alla citata Commissione per una seconda verifica di ottemperanza conclusasi con esito

favorevole condizionato ad alcune prescrizioni, il tutto come risulta dalla nota dello stesso Ministero in data 11 agosto 2006, prot. n. 11307;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, acquisite le valutazioni delle Soprintendenze competenti, ha espresso con nota 12 gennaio 2006, prot. n. DG.BAP.S02/34.19.04/596, parere favorevole sul progetto definitivo, con prescrizioni;

che la Regione Lazio, in sede di Conferenza di servizi, ha formulato una richiesta di carattere esecutivo, recepita dal Ministero istruttore tra le prescrizioni proposte nell'apposito allegato;

che le opere previste insistono su aree demaniali date in concessione all'Autorità Portuale e non interferiscono con opere di altri soggetti;

sotto l'aspetto attuativo

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, è stato individuato nell'Autorità Portuale di Civitavecchia con la delibera n. 103/2004;

che la modalità di realizzazione dell'opera è l'appalto integrato;

che per la realizzazione dell'opera è previsto un tempo di 24 mesi a partire dalla consegna dei lavori;

che, ai sensi della delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), al progetto in argomento è stato assegnato il CUP J91E01000030021;

sotto l'aspetto finanziario

che il costo dei due interventi che costituiscono lo stralcio in approvazione risulta pari a 123,179 milioni di euro, di cui 103,890 milioni di euro per «lavori ed interventi di mitigazione ambientale» e 19,289 milioni di euro per «somme a disposizione»;

che l'incremento di costo rispetto ai progetti preliminari approvati con la più volte citata delibera n. 103/2004 è dovuto principalmente al recepimento delle prescrizioni contenute nel Decreto V.I.A.;

che il piano economico-finanziario predisposto dal Soggetto aggiudicatore prevede un contributo dell'Autorità Portuale pari a 49,549 milioni di euro, derivante dal maggior reddito conseguibile da attività connesse alle opere in argomento, in particolare dall'aumento di 1 euro della tassa sui diritti portuali per i transiti nella darsena traghetti;

che, tenuto conto del contributo di 2,682 milioni di euro concesso in via programmatica con la delibera n. 75/2006 citata nelle premesse che consente ai tassi attuali un volume di investimento pari a 28,541 milioni di euro, è necessaria un'ulteriore assegnazione di 45,089 milioni di euro, a carico dei fondi destinati alla realizzazione delle infrastrutture strategiche, per completare la copertura finanziaria dello stralcio in approvazione;

che nel parere favorevole reso con nota 18 settembre 2007, n. 49820, l'Unità tecnica-Finanza di progetto conferma la necessità del contributo pubblico nella misura richiesta, con la raccomandazione che l'incremento tariffario di 1 euro che sarà applicato dall'Autorità Portuale sia espressamente legato alla realizzazione delle infrastrutture relative al primo lotto funzionale e che lo stesso incremento, una volta rimborsato il debito acceso per garantire la parte di finanziamento della stessa Autorità Portuale, sia soppresso o riutilizzato per il finanziamento di altri interventi infrastrutturali;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, è approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, il progetto definitivo «Potenziamento hub portuale di Civitavecchia - Primo lotto interventi funzionali (1° stralcio): prolungamento antemurale C. Colombo e Darsena traghetti».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

Gli importi di € 36.352.025 ed € 86.827.131, individuati in relazione all'ammontare del quadro economico delle opere sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituiscono, rispettivamente per il «Prolungamento antemurale C. Colombo» e per la «Darsena traghetti», i nuovi limiti di spesa degli interventi da realizzare e sostituiscono i precedenti indicati nella sopra citata delibera n. 103/2004.

1.2 Le prescrizioni richiamate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni richiamate al citato punto 1.1 sono riportate nella 2ª parte del suddetto allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Concessione contributi.*

2.1 Per la realizzazione dell'intervento «Potenziamento hub portuale di Civitavecchia-Prolungamento antemurale C. Colombo e Darsena traghetti»:

è confermato in via definitiva il contributo di euro 2.682.000 già assegnato programmaticamente con delibera di questo Comitato 26 marzo 2006, n. 75, a valere sul limite di impegno quindicennale previsto dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 e decorrente dal 2007;

è assegnato all'Autorità portuale di Civitavecchia un contributo quindicennale di euro 2.746.040 a valere sulle economie da impegni di mutuo conseguite sul limite di impegno autorizzato dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003 e decorrente dal 2006;

è assegnato all'Autorità portuale di Civitavecchia un contributo quindicennale di euro 1.574.832 a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 e decorrente dal 2007.

Il Soggetto aggiudicatore è autorizzato ad utilizzare i predetti contributi, in relazione all'importo dell'investimento attivabile con ciascuno di essi, nella misura occorrente per assicurare la completa copertura finanziaria dell'intervento da realizzare, nei limiti indicati al precedente punto 1.1.

2.2 Per la progettazione definitiva del lotto di completamento delle opere di potenziamento dell'hub portuale di Civitavecchia sono assegnati all'Autorità portuale:

un contributo quindicennale di 369.004 euro a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 e decorrente dal 2007;

un contributo quattordicennale di 32.245 euro a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006, e decorrente dal 2008;

un contributo quindicennale di 166.862 euro a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006, e decorrente dal 2009.

Saranno a carico dell'Autorità portuale eventuali integrazioni del finanziamento attivato con i suddetti contributi, al fine di assicurare la completa copertura finanziaria della progettazione definitiva di cui trattasi.

3. *Raccomandazione*

L'incremento tariffario di 1 euro che sarà applicato dall'Autorità portuale sui transiti nella darsena traghetti deve intendersi espressamente legato alla realizzazione delle infrastrutture relative al primo lotto funzionale delle opere di potenziamento del porto di Civitavecchia.

Detto incremento, pertanto, una volta rimborsato il debito acceso per garantire la parte di finanziamento della stessa Autorità portuale, dovrà essere soppresso o riutilizzato per il finanziamento di altri interventi infrastrutturali.

4. *Clausole finali*

4.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto approvato con la presente delibera.

4.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1 e da assolvere in tale sede. La relativa verifica di ottemperanza sarà effettuata dall'amministrazione indicata nell'allegato stesso che procederà a dare comunicazione dell'esito al Ministero delle infrastrutture, che a sua volta ne informerà la segreteria di questo Comitato.

4.3 Lo stesso Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla richiamata delibera n. 63/2003.

4.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i *sub*-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo tra l'altro l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali *sub*-appaltatori e *sub*-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

4.5 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 28 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 106

ALLEGATO 1

POTENZIAMENTO DELL'HUB PORTUALE DI CIVITAVECCHIA «PROLUNGAMENTO ANTEMURALE C. COLOMBO» E «DARSENA TRAGHETTI» PROGETTI DEFINITIVI

Prescrizioni.

In fase di redazione dei progetti esecutivi

1) Contestualmente alla realizzazione delle opere del progetto dovrà essere prevista l'istituzione di presidi provvisori, idonei a garantire il ricircolo dell'acqua e ad evitare pericolo d'inquinamento lungo il versante meridionale del porto, in attesa della realizzazione del varco portuale meridionale. La verifica di ottemperanza è a cura della Regione Lazio.

2) I progetti esecutivi dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni, per quanto riferibile agli interventi della presente relazione, già contenute nella delibera di approvazione dei progetti preliminari e parzialmente ottemperate nei progetti definitivi, tenendo conto delle indicazioni riportate nel «quadro di sintesi» allegato al documento approvato dalla Commissione speciale di Valutazione d'Impatto Ambientale nell'Assemblea del 11 luglio 2006:

sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione, così come proposti nello Studio d'impatto ambientale esaminato e le sue integrazioni, alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici;

inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di conduzione delle attività di cantiere;

contenere una modellazione dei livelli di qualità dell'aria che consideri i contributi emissivi complessivi del traffico marittimo e terrestre nelle condizioni più gravose di esercizio, anche ai fini della ottimizzazione dei collegamenti e dei parcheggi;

comprendere, in relazione al tombamento del fosso della Darsena Traghetti, uno studio idraulico delle condizioni di deflusso del fosso interrato dal bacino idrografico dei fossi del Prete e della

Fiumaretta basato sui dati pluviometrici aggiornati e finalizzato sia alla riduzione del rischio idraulico sia alla riqualificazione ambientale dei fossi;

prevedere che, in considerazione della riduzione complessiva dell'habitat determinata anche da interventi pregressi, l'area di riempimento della prateria a Posidonia oceanica sia incrementata di un ulteriore ettaro rispetto all'estensione prevista nelle prescrizioni del decreto ministeriale n. 6923/2002, garantendo il mantenimento delle condizioni ecologiche specifiche delle praterie a Posidonia oceanica nelle aree di trapianto;

prevedere la tutela della diversità biologica negli interventi di ripristino della vegetazione, tramite l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone;

definire gli interventi di verde di arredo per le aree all'interno delle pertinenze del porto e le fasce di vegetazione autoctona erbacea, arbustiva ed arborea nelle aree residuali e di rispetto al contorno delle aree portuali, nonché gli interventi di riqualificazione ambientale dei fossi;

contenere lo studio archeologico, comprensivo anche di ricognizioni subacquee, e accertare la reale estensione delle aree a potenzialità archeologica con scavi sotto sorveglianza della competente Soprintendenza; i controlli dovranno essere fatti sia preliminarmente sia in corso d'opera. Dovranno essere ottemperate le prescrizioni della Soprintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale, di cui alla nota prot. n. 4847 del 25 luglio 2003;

definire gli interventi e le misure di mitigazione volti alla tutela e alla fruizione delle preesistenze e dei reperti archeologici, sia durante la fase di cantiere che in quella d'esercizio, con particolare riguardo al posizionamento degli appoggi del viadotto;

specificare la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione acustica sia per la fase di costruzione sia per quella di esercizio, assicurandone l'inserimento paesaggistico;

a seguito delle risultanze delle indagini richieste, l'intervento di riqualificazione del bacino storico dovrà essere presentato, nella fase progettuale successiva, alla verifica ed autorizzazione della Soprintendenza competente;

dovranno realizzarsi i seguenti scavi:

scavo archeologico stratigrafico in corrispondenza dell'insenatura all'estremità nord della Mattonara per la documentazione di tutte le caratteristiche dell'insediamento costiero della prima età del Ferro, che i lavori in progetto occulteranno definitivamente;

scavo per la documentazione completa delle due tombe già segnalate e posizionate in località Mattonara;

rilevamento e scavo subacqueo lungo la fascia costiera compresa tra l'attuale porto romano e la località di Torre Valdaliga, a completamento delle numerose segnalazioni di preesistenze giacenti nelle acque antistanti tale settore della costa, (cfr. G. Schxniedt, Il livello antico del Mar Tirreno. Testimonianze dei resti archeologici, 1972; M. Sonno, in AA.VV., Caere e il suo territorio, da Agylla a Centumcellae, 1990);

i progetti dovranno contenere lo studio pianificatorio delle utilizzazioni ottimali del materiale di escavo, definendo il reimpiego dei materiali dragati, ubicando le eventuali vasche di colmata.

La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente.

3) La documentazione tecnica di riferimento alla valutazione economica del monitoraggio e delle opere di compensazione e mitigazione, dovrà essere coordinata con i costi analitici. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente.

4) I progetti esecutivi dovranno contenere la sistemazione e la riqualificazione di tutta l'asta di ciascun fosso secondo i principi dell'ingegneria naturalistica, tenendo conto della funzione di corridoio ecologico primario prevedendo l'impiego di specie autoctone. Dovranno altresì contenere la verifica del regime idraulico, tenuto anche conto del tombamento, e delle problematiche del trasporto solido. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente.

5) I progetti esecutivi dovranno contenere negli oneri contrattuali dell'appaltatore le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di conduzione delle attività di cantiere. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente.

6) I progetti esecutivi dovranno contenere in forma chiara ed esplicita tutti gli accorgimenti previsti affinché non si superino, durante le fasi di cantiere e di esercizio, i limiti di legge previsti per ciascun agente impattante, verificandoli mediante il monitoraggio ambientale. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente.

7) I progetti esecutivi dovranno, per tutti gli aspetti archeologici, essere corredati dalle approvazioni delle competenti autorità. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente.

8) I progetti esecutivi dovranno contenere lo studio pianificatorio delle utilizzazioni ottimali del materiale escavo; dovranno definire il reimpiego dei materiali dragati, compresa l'ubicazione delle eventuali vasche di colmata; inoltre dovranno contenere il bilancio generale dei movimenti di materia con l'indicazione della provenienza dei materiali di cava e l'ubicazione delle cave autorizzate per quantità e qualità. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente.

9) Il progetto di riqualificazione dell'Area archeologica denominata «La Mattonara», presentato allo stato di progettazione preliminare, dovrà essere approfondito fino alla scala della progettazione definitiva ed esecutiva con la costante supervisione della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio - Sezione Etruria Meridionale e della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

10) L'Autorità portuale di Civitavecchia, al fine di garantire l'effettiva realizzazione delle suddette opere di riqualificazione, dovrà sottoscrivere un Protocollo di intesa con le citate Soprintendenze, nel quale sia previsto un cronoprogramma che evidenzi le tempistiche delle varie fasi di realizzazione di tutte le opere previste. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

11) Alle Soprintendenze di settore dovrà essere data preventiva comunicazione della data di inizio lavori delle opere previste, anche per quanto attiene alle opere di cantierizzazione. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

12) Ogni eventuale prescrizione, dettata da altri enti e/o amministrazioni coinvolte nella presente procedura, che dovesse incidere direttamente o indirettamente su aree o beni vincolati tutelati, dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali; La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

13) Sarà necessario approfondire ed effettuare un esame comparativo delle idee e dei progetti fin qui elaborati, in parte esaminati nell'ambito dei lavori della cabina di regia per il recupero e la riqualificazione dell'area portuale antica, verificandone anche e soprattutto le connessioni storiche e funzionali con la città ed in particolare con il lungomare a sud del porto che dovrà necessariamente essere interrelato con le attività turistiche culturali del porto. Dovranno essere attentamente esaminate le proposte sin qui elaborate, e talvolta contrastanti, subordinandone l'attuazione alle inderogabili priorità di restauro dei beni architettonici e archeologici presenti nel porto. Nell'area portuale dovranno essere privilegiate percorrenze pedonali o di mezzi pubblici (tipo navette elettriche), previste connessioni con la metropolitana e gli eventuali parcheggi concentrati in un unica area di scambio (esterna al porto storico) e non a ridosso delle singole attività (acquario, albergo, museo del mare, ecc) moltiplicandone peraltro la quantità. Il porto, recuperato nei suoi originari valori e significati, dovrà attirare turisti e non autovetture, che dovranno nel massimo grado possibile rimanere all'esterno dell'area portuale antica assimilabile a un grande parco archeologico; in tale ottica un ruolo fondamentale dovrà essere svolto dal forte Michelangelo, sinora tutelato da una «area di rispetto» che sarà finalmente liberato da tale necessario ma insufficiente strumento di tutela passivo per riacquisire l'originario ruolo di emergenza e divenire il fulcro della rinascita culturale della città e del porto. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

14) Si rende necessario verificare, con il Ministero per i beni e le attività culturali, le destinazioni d'uso degli ambienti moderni all'interno del percorso museale, al fine di garantire la compatibilità con il settore storico riqualificato, a tutela del decoro delle testimonianze storiche. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

Raccomandazioni

15) Siano scelte le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione verificandone gli effetti su tutte le componenti ambientali.

08A04313

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2008.

Potenziamento «hub» portuale di Civitavecchia, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Darsena servizi. (Deliberazione n. 2/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando tra l'altro la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e visto in particolare l'art. 2, comma 257, che tra l'altro per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e successive modifiche ed integrazioni, ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include l'«Hub portuale di Civitavecchia»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 103 (*Gazzetta Ufficiale* n. 283/2005), con la quale questo Comitato ha approvato i progetti preliminari di dieci opere finalizzate al potenziamento del porto di Civitavecchia, individuando tra esse un primo lotto funzionale costituito dal prolungamento antemurale C. Colombo, dalla Darsena traghetti e dalla Darsena servizi;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), con la quale questo Comitato, tra l'altro, ha assegnato in via programmatica un finanziamento di 30 milioni di euro, in termini di volume di investimenti, per la realizzazione del predetto primo lotto funzionale di interventi nel porto di Civitavecchia (Prolungamento antemurale C. Colombo, Darsena traghetti e Darsena servizi) e più specificatamente del «Prolungamento antemurale C. Colombo», fissando il contributo annuo massimo in 2,682 milioni di euro e rinviando l'assegnazione definitiva del medesimo alla approvazione, a conclusione della procedura V.I.A., del relativo progetto definitivo;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche nella quale trovano conferma gli interventi per l'Hub portuale di Civitavecchia;

Vista la delibera 21 dicembre 2007, n. 140, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «Prolungamento antemurale C. Colombo» e della «Darsena traghetti», quale primo stralcio del primo lotto di opere finalizzate al potenziamento del porto di Civitavecchia, confermando nell'occasione in via definitiva il contributo quindicennale di 2,682 milioni di euro di cui alla delibera n. 75/2006 innanzi citata ed assegnando un ulteriore finanziamento di 45,089 milioni di euro, in termini di volume di investimenti, per completare la copertura finanziaria dei suddetti interventi;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi dell'art. 1, commi 511 e 512, della legge n. 296/2006;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che nella tabella B4, relativa alle «opere da avviare entro il 2012», include il progetto «Porto di Civitavecchia: 1º lotto» con il costo di 194,65 milioni di euro;

Vista la nota 15 gennaio 2008, n. 19, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul «Potenziamento hub portuale di Civitavecchia - Primo lotto interventi funzionali (2º stralcio): Darsena servizi», successivamente integrata con documentazione trasmessa con nota 18 gennaio 2008, n. 32, proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del relativo progetto definitivo e l'assegnazione di un finanziamento pubblico, pari al costo totale dell'opera, a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture strategiche;

Considerato che, con nota 20 dicembre 2007, n. 561, il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso il parere dell'Unità tecnica-finanza di progetto in ordine ai piani economico-finanziari relativi al primo lotto funzionale ed all'insieme delle «opere strategiche» del porto di Civitavecchia;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale

che la proposta di approvazione e finanziamento riguarda il progetto definitivo del 2º stralcio del 1º lotto funzionale delle opere di potenziamento del porto di Civitavecchia costituito dalla «Darsena servizi», il cui progetto preliminare è stato approvato da questo Comitato, tra gli altri, con la delibera n. 103/2004 citata nelle premesse;

che l'opera suddetta completa il primo lotto funzionale del complesso di interventi strategici per il potenziamento del porto di Civitavecchia e, come i primi due interventi approvati con la delibera di questo Comitato n. 140/2007, riveste carattere di particolare rilevanza ed urgenza di realizzazione;

che il progetto definitivo in argomento ha seguito lo stesso *iter* autorizzativo dei progetti definitivi del 1º stralcio approvati con la citata delibera n. 140/2007, *iter* al quale il Ministero delle infrastrutture fa pieno riferimento e che qui si intende integralmente richiamato;

che anche le opere previste nel progetto di cui trattasi insistono su aree demaniali date in concessione all'Autorità portuale e non interferiscono con opere di altri soggetti;

sotto l'aspetto attuativo

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, è stato individuato nell'Autorità portuale di Civitavecchia con la delibera n. 103/2004;

che la modalità di realizzazione dell'opera è l'appalto integrato;

che per l'esecuzione dell'opera è previsto un tempo di 44 mesi a partire dalla consegna dei lavori e che la stessa sarà realizzata in concomitanza con la «Darsena traghetti» ed il «Prolungamento dell'antemurale C. Colombo» nell'ambito di un unico appalto per l'intero 1º lotto funzionale;

che, ai sensi della delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), al progetto in argomento è stato assegnato il CUP J91E01000030021;

sotto l'aspetto finanziario

che il costo dell'intervento in approvazione risulta pari a 71,473 milioni di euro, di cui 62,750 milioni di euro per «lavori ed oneri per la sicurezza» e 8,723 milioni di euro per «somme a disposizione»;

che il piano economico-finanziario predisposto dal Soggetto aggiudicatore e relativo all'intero 1º lotto di interventi funzionali, prevede un contributo dell'Autorità portuale pari a 49,549 milioni di euro, derivante dal maggior reddito conseguibile da attività connesse alle opere in argomento, in particolare dall'aumento di 1 euro della tassa sui diritti portuali per i transiti nella darsena traghetti;

che l'impiego del contributo dell'Autorità portuale è già stato previsto quale concorso alla copertura finanziaria dello stralcio approvato con la delibera n. 140/2007 e che pertanto il costo della «Darsena servizi», oggetto della presente approvazione, sarà interamente a carico delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche;

che nel parere favorevole reso con nota 18 settembre 2007, n. 49820, e relativo all'intero 1° lotto di interventi funzionali, l'Unità tecnica-Finanza di progetto conferma la necessità del contributo pubblico nella misura richiesta, con la raccomandazione poi recepita al punto 3 della delibera 21 dicembre 2007, n. 140;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, è approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, il progetto definitivo «Potenziamento hub portuale di Civitavecchia - Primo lotto interventi funzionali (2° stralcio): Darsena servizi».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

L'importo di euro 71.472.553,34 risultante dal quadro economico dell'opera di cui alla precedente «presa d'atto» costituisce il nuovo limite di spesa dell'intervento da realizzare e sostituisce il precedente indicato nella più volte citata delibera n. 103/2004.

1.2 Le prescrizioni richiamate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni richiamate al citato punto 1.1 sono riportate nella 2ª parte del suddetto allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Concessione contributo.*

Per la realizzazione dell'intervento «Potenziamento hub portuale di Civitavecchia-Darsena servizi» sono assegnati all'Autorità portuale di Civitavecchia:

un contributo quindicennale di euro 3.758.368 a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2008;

un contributo quattordicennale di euro 3.000.000 a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2009.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto approvato con la presente delibera.

3.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1 e da assolvere in tale sede. La relativa verifica di ottemperanza sarà effettuata dall'Amministrazione indicata nell'allegato stesso che procederà a dare comunicazione dell'esito al Ministero delle infrastrutture, che a sua volta ne informerà la segreteria di questo Comitato.

3.3 Lo stesso Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla richiamata delibera n. 63/2003.

3.4 Le disposizioni di cui al punto 4.4 della delibera 21 dicembre 2007, n. 140, devono intendersi riferite anche alla «Darsena servizi», oggetto della presente delibera.

3.5 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 28 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 105

ALLEGATO

POTENZIAMENTO DELL'HUB PORTUALE DI CIVITAVECCHIA INTERVENTO «DARSENA SERVIZI» PROGETTO DEFINITIVO

Prescrizioni

In fase di redazione dei progetti esecutivi:

1) Contestualmente alla realizzazione delle opere del progetto dovrà essere prevista l'istituzione di presidi provvisori, idonei a garantire il ricircolo dell'acqua e ad evitare pericolo d'inquinamento lungo il versante meridionale del porto, in attesa della realizzazione del varco portuale meridionale. La verifica di ottemperanza è a cura della regione Lazio.

2) I progetti esecutivi dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni, per quanto riferibile all'intervento oggetto della presente proposta di approvazione, già contenute nella delibera di approvazione dei progetti preliminari e parzialmente ottemperate nei progetti definitivi, tenendo conto delle indicazioni riportate nel «quadro di sintesi» allegato al documento approvato dalla Commissione speciale di valutazione d'impatto ambientale nell'assemblea dell'11 luglio 2006:

sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione, così come proposti nello Studio d'impatto ambientale esaminato e le sue integrazioni, alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici;

inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di conduzione delle attività di cantiere;

contenere una modellazione dei livelli di qualità dell'aria che consideri i contributi emissivi complessivi del traffico marittimo e terrestre nelle condizioni più gravose di esercizio, anche ai fini della ottimizzazione dei collegamenti e dei parcheggi;

comprendere, in relazione al tombamento del fosso della Darsena traghetti, uno studio idraulico delle condizioni di deflusso del fosso interrato dal bacino idrografico dei fossi del Prete e della Fiumaretta basato sui dati pluviometrici aggiornati e finalizzato sia alla riduzione del rischio idraulico sia alla riqualificazione ambientale dei fossi;

prevedere che, in considerazione della riduzione complessiva dell'habitat determinata anche da interventi pregressi, l'area di riempimento della prateria a Posidonia oceanica sia incrementata di un ulteriore ettaro rispetto all'estensione prevista nelle prescrizioni del decreto ministeriale n. 6923/2002, garantendo il mantenimento delle condizioni ecologiche specifiche delle praterie a Posidonia oceanica nelle aree di trapianto;

prevedere la tutela della diversità biologica negli interventi di ripristino della vegetazione, tramite l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone;

definire gli interventi di verde di arredo per le aree all'interno delle pertinenze del porto e le fasce di vegetazione autoctona erbacea, arbustiva ed arborea nelle aree residuali e di rispetto al contorno delle aree portuali, nonché gli interventi di riqualificazione ambientale dei fossi;

contenere lo studio archeologico, comprensivo anche di ricognizioni subacquee, e accertare la reale estensione delle aere a potenzialità archeologica con scavi sotto sorveglianza della competente Soprintendenza; i controlli dovranno essere fatti sia preliminarmente sia in corso d'opera. Dovranno essere ottemperate le prescrizioni della Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale, di cui alla nota prot. n 4847 del 25 luglio 2003;

definire gli interventi e le misure di mitigazione volti alla tutela e alla fruizione delle preesistenze e dei reperti archeologici, sia durante la fase di cantiere che in quella d'esercizio, con particolare riguardo al posizionamento degli appoggi del viadotto;

elaborare un progetto di monitoraggio ambientale secondo le linee guida predisposte dalla Commissione speciale VIA. Tale progetto deve comprendere l'analisi dei parametri meteomarini all'interno e all'esterno del porto;

dovranno realizzarsi i seguenti scavi:

scavo archeologico stratigrafico in corrispondenza dell'insenatura all'estremità nord della Mattonara per la documentazione di tutte le caratteristiche dell'insediamento costiero della prima età del Ferro, che i lavori in progetto occulteranno definitivamente;

scavo per la documentazione completa delle due tombe già segnalate e posizionate in località Mattonara;

rilevamento e scavo subacqueo lungo la fascia costiera compresa tra l'attuale porto romano e la località di Torre Valdaliga, a completamento delle numerose segnalazioni di preesistenze giacenti nelle acque antistanti tale settore della costa, (cfr. G. Schmiedt, Il livello antico del Mar Tirreno. Testimonianze dei resti archeologici, 1972; M. Sonno, in AA.VV., Caere e il suo territorio, da Agylla a Centumcellae, 1990);

i progetti dovranno contenere lo studio pianificatorio delle utilizzazioni ottimali del materiale di escavo, definendo il reimpiego dei materiali dragati, ubicando le eventuali vasche di colmata.

La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente.

3) La documentazione tecnica di riferimento alla valutazione economica del monitoraggio e delle opere di compensazione e mitigazione, dovrà essere coordinata con i costi analitici. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente.

4) I progetti esecutivi dovranno contenere la sistemazione e la riqualificazione di tutta l'asta di ciascun fosso secondo i principi dell'ingegneria naturalistica, tenendo conto della funzione di corridoio ecologico primario, prevedendo l'impiego di specie autoctone. Dovranno, altresì, contenere la verifica del regime idraulico, tenuto anche conto del tombamento, e delle problematiche del trasporto solido. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente.

5) I progetti esecutivi dovranno contenere negli oneri contrattuali dell'appaltatore le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di conduzione delle attività di cantiere. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente.

6) I progetti esecutivi dovranno contenere in forma chiara ed esplicita tutti gli accorgimenti previsti affinché non si superino, durante le fasi di cantiere e di esercizio, i limiti di legge previsti per ciascun agente impattante, verificandoli mediante il monitoraggio ambientale. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente.

7) I progetti esecutivi dovranno, per tutti gli aspetti archeologici, essere corredati delle approvazioni delle competenti autorità. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente.

8) I progetti esecutivi dovranno:

contenere lo studio pianificatorio delle utilizzazioni ottimali del materiale escavo;

definire il reimpiego dei materiali dragati, compresa l'ubicazione delle eventuali vasche di colmata;

contenere il bilancio generale dei movimenti di materia con l'indicazione della provenienza dei materiali di cava e l'ubicazione delle cave autorizzate per quantità e qualità.

La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente.

9) II progetto di riqualificazione dell'Area archeologica denominata «La Mattonara», presentato allo stato di progettazione preliminare, dovrà essere approfondito fino alla scala della progettazione definitiva ed esecutiva con la costante supervisione della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio - Sezione Etruria meridionale e della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

10) L'Autorità portuale di Civitavecchia, al fine di garantire l'effettiva realizzazione delle suddette opere di riqualificazione, dovrà sottoscrivere un Protocollo di intesa con le citate Soprintendenze, nel quale sia previsto un cronoprogramma che evidenzi le tempistiche delle varie fasi di realizzazione di tutte le opere previste. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

11) Alle Soprintendenze di settore dovrà essere data preventiva comunicazione della data di inizio lavori delle opere previste, anche per quanto attiene alle opere di cantierizzazione. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

12) Ogni eventuale prescrizione, dettata da altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nella presente procedura, che dovesse incidere direttamente o indirettamente su aree o beni vincolati tutelati, dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

13) Sarà necessario approfondire ed effettuare un esame comparativo delle idee e dei progetti fin qui elaborati, in parte esaminati nell'ambito dei lavori della cabina di regia per il recupero e la riqualificazione dell'area portuale antica, verificandone anche e soprattutto le connessioni storiche e funzionali con la città ed in particolare con il lungomare a sud del porto che dovrà necessariamente essere interrelato con le attività turistiche culturali del porto. Dovranno essere attentamente esaminate le proposte sin qui elaborate, e talvolta contrastanti, subordinandone l'attuazione alle inderogabili priorità di restauro dei beni architettonici e archeologici presenti nel porto. Nell'area portuale dovranno essere privilegiate percorrenze pedonali o di mezzi pubblici (tipo navette elettriche), previste connessioni con la metropolitana e gli eventuali parcheggi concentrati in un unica area di scambio (esterna al porto storico) e non a ridosso delle singole attività (acquario, albergo, museo del mare, ecc) moltiplicandone peraltro la quantità. Il porto, recuperato nei suoi originari valori e significati, dovrà attirare turisti e non autovetture, che dovranno nel massimo grado possibile rimanere all'esterno dell'area portuale antica assimilabile a un grande parco archeologico; in tale ottica un ruolo fondamentale dovrà essere svolto dal forte Michelangelo, sinora tutelato da una «area di rispetto», che sarà finalmente liberato da tale necessario ma insufficiente strumento di tutela passivo per riacquisire l'originario ruolo di emergenza e divenire il fulcro della rinascita culturale della città e del porto. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

14) Si rende necessario verificare, con il Ministero per i beni e le attività culturali, le destinazioni d'uso degli ambienti moderni all'interno del percorso museale, al fine di garantire la compatibilità con il settore storico riqualificato, a tutela del decoro delle testimonianze storiche. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

RACCOMANDAZIONI

15) Siano scelte le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione verificandone gli effetti su tutte le componenti ambientali.

ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.LL. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i *sub*-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui alla presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del *sub*-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche di cui all'art. 1-*septies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

08A04314

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 maggio 2008.

Consultazione relativa alla proposta di provvedimento sul mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE sui mercati rilevanti). (Deliberazione n. 305/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 21 maggio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 (il «Codice»);

Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la «precedente Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le «Linee Direttici»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 19 settembre 2005, (2005/698/CE) sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 3/06/CONS, concernente il «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006, supplemento ordinario n. 35;

Vista la delibera n. 17/06/CIR recante «Adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile degli operatori donating, secondo le disposizioni della delibera n. 19/01/CIR, e modalità di gestione delle richieste», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2006;

Vista la delibera n. 415/07/CONS recante «Disposizioni regolamentari riguardanti l'introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209, dell'8 settembre 2007;

Vista la delibera n. 628/07/CONS, recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 24 gennaio 2008 - supplemento ordinario n. 21;

Vista la delibera n. 342/07/CONS, recante «Avvio del procedimento "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari"» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 25 luglio 2007;

Vista la delibera n. 448/07/CONS recante «Proroga dei termini di invio dei documenti e memorie preliminari di cui all'allegato A alla delibera n. 342/07/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2007;

Vista la delibera n. 252/08/CONS recante «Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con la delibera n. 342/07/CONS», in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la delibera n. 304/08/CONS recante «Consultazione pubblica relativa alla integrazione della delibera n. 628/07/CONS concernente l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche», in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visti gli atti del procedimento istruttorio;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito alla proposta di provvedimento in esame;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione sullo schema di provvedimento, relativo al mercato della terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile, riportato nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Il modello di costo ed il sistema di rendicontazione della contabilità dei costi sono riportati, rispettivamente, negli allegati C1 e C2 alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - D'ANGELO

08A04127

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti nella stagione estiva 2008.

Al Presidente della regione Abruzzo
Al Presidente della regione Basilicata
Al Presidente della regione Calabria
Al Presidente della regione Campania
Al Presidente della regione Emilia Romagna
Al Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia
Al Presidente della regione Lazio
Al Presidente della regione Liguria
Al Presidente della regione Lombardia
Al Presidente della regione Marche
Al Presidente della regione Molise
Al Presidente della regione Piemonte
Al Presidente della regione Puglia
Al Presidente della regione Sardegna
Al Presidente della regione Sicilia
Al Presidente della regione Toscana
Al Presidente della regione Umbria
Al Presidente della regione Valle d'Aosta
Al Presidente della regione Veneto
Al Presidente della provincia autonoma di Bolzano
Al Presidente della provincia autonoma di Trento
e p.c.
All'on. Raffaele Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

I numerosi e diffusi incendi boschivi che hanno interessato lo scorso 27 maggio il territorio della regione siciliana e, in particolare, le province di Messina e Palermo, con evidente anticipo rispetto a quanto generalmente avviene, hanno evidenziato ancora una volta quanto l'efficacia della risposta operativa all'emergenza dipenda da un'adeguata preparazione del complesso sistema di protezione civile.

Pertanto, nel fissare, ai sensi del comma 1, art. 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge del 26 luglio 2005, n. 152, l'inizio della prossima campagna estiva di antincendio boschivo, al 12 giugno 2008 e il termine al 30 settembre, ritengo doveroso rivolgere un particolare invito alle SS.LL. affinché venga assunta con tempestività, determinazione ed attenzione, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni iniziativa volta alla riduzione del rischio incendi e alla mitigazione dei danni da essi causati, soprattutto nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni.

Come è noto, la stagione estiva dello scorso anno, che si è rivelata drammatica per molti Paesi dell'area mediterranea, è stata caratterizzata in Italia dal verificarsi, in maniera grave e diffusa, di grandi incendi che, da zone boscate, si sono rapidamente e violentemente propagati verso aree rurali ed urbane, interessando infrastrutture, insediamenti e centri abitati e causando purtroppo anche la perdita di vite umane. Per fronteggiare la situazione, particolarmente complessa, si è reso necessario uno straordinario impiego di uomini, mezzi e risorse, nonché la dichiarazione, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dello stato d'emergenza che sarà vigente fino al 30 settembre 2008.

In particolare l'esperienza dell'estate 2007 ha messo in luce alcune difficoltà derivanti sia dalla mancanza di ogni effetto preventivamente dissuasivo affidato dalla norma all'adozione ed aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco - in permanente affiancamento all'azione di indagine e repressione perseguita dalle Forze dell'ordine sul territorio sia dalla frequente assenza di coordinamento tra le forze impegnate nell'attività di lotta attiva all'incendio boschivo e quelle preposte alla salvaguardia delle popolazioni e del territorio.

Tali carenze risultano solo in parte giustificate dal contesto eccezionale caratterizzato dal continuo manifestarsi di condizioni meteoclimatiche particolarmente favorevoli al successo dell'azione incendiaria ed alla diffusione e persistenza degli incendi stessi.

Infatti, alla data di luglio 2007, il catasto delle aree percorse dal fuoco risultava istituito presso ben pochi comuni dell'Italia centro-meridionale, perdendo così ogni capacità e possibilità di esplicare un generale, permanente e pervasivo effetto deterrente nei confronti delle azioni antropiche, sia dolose che colpose, alla base dell'innesco degli incendi e della loro propagazione. Inoltre, nel corso dell'estate si riscontrava che gli incendi interessavano, sempre più frequentemente, oltre che le aree boscate e rurali, anche zone fortemente urbanizzate e caratterizzate dalla presenza di infrastrutture strategiche e di interesse nazionale, configurandosi quindi come eventi da fronteggiare con un ampio intervento di protezione civile.

È bene peraltro ricordare che, pur essendo il numero dei grandi incendi boschivi percentualmente basso rispetto al numero totale di incendi che annualmente colpiscono il Paese, essi sono quelli che determinano gli incendi di interfaccia più gravi e pericolosi per l'incolumità pubblica, interessando inoltre la maggior parte dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

Nell'ottica di porre rimedio a tale situazione, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state emanate due distinte ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente l'OPCM n. 3606 del 28 agosto 2007 e l'OPCM n. 3624 del 22 ottobre 2007, concernenti complessivamente i territori regionali di Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, con le quali è stato nominato Commissario delegato il Capo del Dipartimento della protezione civile.

Tra le attività disciplinate dalle citate ordinanze, oltre a quelle destinate specificatamente, e nella contingenza, al superamento del contesto emergenziale ed alla ricognizione e quantificazione dei danni, certamente devono essere adeguatamente valorizzate proprio quelle per l'istituzione del catasto delle superfici percorse dal fuoco e per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia e periurbani.

In tal senso le indicazioni operative contenute negli strumenti di pianificazione proposti dal Capo del Dipartimento, quale Commissario delegato, sono da ritenersi anche utili e necessari indirizzi generali in materia.

Per quanto sopra richiamato, nel rispetto delle rilevanti competenze attribuite dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, si intende quindi fornire essenziali «indirizzi operativi» — emanati ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 novembre 2001 n. 401 — affinché possano essere adottate tutte le iniziative necessarie a prevenire e fronteggiare in modo risolutivo non solo gli incendi boschivi, ma anche ogni situazione di emergenza conseguente, ben tenendo conto dell'esperienza e dei risultati delle campagne precedenti, nonché del modificarsi della natura degli incendi stessi.

Quindi, nell'ottica di un'azione sinergica e coordinata anche con le altre istituzioni pubbliche interessate, che consenta di organizzare una risposta tempestiva ed efficace, soprattutto al verificarsi di crisi acute e complesse, vogliano le SS.LL.:

assicurare ogni possibile sostegno e concorso all'azione di prevenzione che si proponga, nel rispetto del patrimonio forestale, del paesaggio e dei beni ambientali, sia la minimizzazione della massa combustibile disponibile per l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi, sia la realizzazione di fasce di salvaguardia all'intorno degli insediamenti turistici e residenziali, nonché degli impianti industriali e delle infrastrutture strategiche, o particolarmente sensibili, affinché venga ridotto ogni rischio conseguente al manifestarsi e/o all'approssimarsi di un fronte di fuoco;

promuovere, oltre al rispetto delle generali norme vigenti sulla sicurezza, l'esistenza di un adeguato piano di emergenza presso insediamenti, infrastrutture ed impianti turistici anche temporanei, posti all'interno o in stretta adiacenza di aree boscate;

porre in essere ogni possibile azione affinché tutti i comuni realizzino, oltre alla già recente istituzione, anche il tempestivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base, quantomeno, dei dati contenuti nel Sistema informativo della montagna curato dal Corpo forestale dello Stato, o comunque disponibili presso sistemi regionali;

assicurare, così come perseguito con successo dalle SS.LL. nell'ambito delle sopra richiamate OPCM, ogni possibile collaborazione ai diversi livelli territoriali, anche attraverso l'organizzazione, ove necessario, di gruppi tecnici di supporto per la predisposizione ed adozione dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, ancorché speditivi, nei quali siano quantomeno definite le aree periurbane esposte a rischio di incendio di interfaccia, le strutture e le procedure per l'immediato allertamento, lo scambio tempestivo di informazioni, il coordinamento e l'organizzazione del sistema locale di protezione civile, nonché le misure per la salvaguardia delle popolazioni e dei beni esposti a tale rischio;

predisporre, sulla base di intese con le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, coordinate da quella capoluogo di regione, le province e, ove necessario, con il Dipartimento della protezione civile, procedure per la condivisione delle informazioni, l'allertamento ed il coordinamento delle diverse forze statali e componenti del sistema regionale di protezione civile, nel caso di eventi che necessitano di un intervento quantomeno a livello regionale;

garantire un costante collegamento tra le sale operative unificate permanenti regionali di cui all'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato e la sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia;

assicurare l'immediata attivazione e la piena funzionalità delle sale operative unificate permanenti regionali con la presenza, laddove non già organizzate in tal senso o integrate nelle sale operative regionali di protezione civile, di rappresentanti di Vigili del fuoco, del Corpo forestale statale e regionale e delle Forze di polizia, nonché, ove necessario, delle altre componenti e strutture operative di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

promuovere la definitiva attivazione, il potenziamento e l'ampliamento di tutti i centri funzionali regionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 27 febbraio 2004, anche sviluppando adeguatamente i diversi settori di rischio, in particolare quello preposto alle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza delle condizioni di pericolosità e di rischio determinate dagli incendi boschivi e di interfaccia;

assicurare la diffusione, anche presso province e comuni, quantomeno, del Bollettino nazionale di suscettività all'innesco di incendi boschivi, emesso dal Centro funzionale centrale del Dipartimento della Protezione civile e già reso quotidianamente disponibile dal 2004 alle SS.LL. ed alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo dal Dipartimento stesso;

sollecitare e sostenere i sindaci nella predisposizione di procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nonché di informazione alla popolazione, al verificarsi di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale;

definire intese su base locale e sottoscrivere specifiche convenzioni, così come previsto dall'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, con il Corpo forestale dello Stato e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che, oltre a tenere in debito conto componenti significative quali operai forestali e volontari, valorizzino, compatibilmente con gli ordinamenti regionali e nell'ambito della pianificazione regionale nella lotta attiva agli incendi boschivi, i contenuti dell'Accordo quadro sottoscritto in data 16 aprile 2008 dai medesimi Dicasteri in materia, favorendo l'uniformità e l'ottimizzazione delle procedure operative di intervento nelle attività di contrasto a terra degli incendi e definendo chiaramente chi ne assume la direzione ed il coordinamento nel caso di soprassuoli prevalentemente forestati, oppure prevalentemente antropizzati;

migliorare e potenziare l'organizzazione ed il coordinamento del volontariato ai diversi livelli territoriali, promuovendo altresì ogni iniziativa per l'integrazione tra le diverse forze e vocazioni del volontariato stesso;

definire specifiche intese ed accordi tra regioni, non solo contermini, al fine di poter condividere e programmare preventivamente la disponibilità di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei, da destinare ad attività di vigilanza e lotta attiva agli incendi boschivi, così come a più generali attività di protezione civile, sia in caso di eventi particolarmente intensi e dannosi che durante i periodi ritenuti a maggior rischio;

assicurare la pronta attuazione delle «Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emesse dal Dipartimento della protezione civile, onde assicurare la prontezza, la proficuità e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;

adottare tutte le misure necessarie affinché impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo dei velivoli antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnalazione sia a terra che aeree, incrementando in tal modo, per quanto possibile, la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;

provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni relative alle fonti di approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli al volo ed al carico d'acqua;

definire intese e convenzioni con le Capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei e sicure anche le per attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare in soccorso delle popolazioni qualora minacciate da incendi boschivi prossimi alla linea di costa.

Ritengo inoltre di fondamentale e generale importanza avviare nei confronti dei cittadini, e soprattutto dei giovani, iniziative ed attività di comunicazione dirette a diffondere, nelle forme più opportune, la cultura della protezione civile ed in particolare l'informazione relativa agli incendi boschivi e di interfaccia, nonché alle conseguenze sociali e ambientali che ne derivano.

Confido vivamente nella tempestiva attivazione dei piani di previsione, prevenzione e lotta attiva, già adottati ed aggiornati dalle SS.LL. coerentemente alle linee guida emanate in materia dal Governo, ed ancora, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad operare in materia a diverso titolo, nella puntuale ottemperanza dei presenti indirizzi operativi, soprattutto al fine di superare insieme le criticità e le difficoltà manifestatesi nel corso della passata e drammatica stagione estiva.

Il Dipartimento della protezione civile assicurerà, come sempre, il coordinamento delle azioni di competenza dello Stato e garantirà ogni ulteriore assistenza e collaborazione che dovesse rendersi necessaria per un efficace svolgimento della campagna A.I.B. 2008.

Roma, 5 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04199

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del S.S. Sacramento, in Casoria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 maggio 2008, viene estinta la Confraternita del S.S. Sacramento, con sede in Casoria (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arciconfraternita della S.S. Trinità, con sede in Casoria (Napoli).

08A04192

Riconoscimento dell'estinzione della Reale Arciconfraternita di S. Maria della Vittoria e S. Giuseppe in Chiaia, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 maggio 2008, viene estinta la Reale Confraternita del S. Maria della Vittoria e S. Giuseppe, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto come segue:

l'Oratorio denominato «S. Maria della Luce» è attribuito in proprietà alla parrocchia S. Giuseppe, con sede in Napoli;

i comprensori cimiteriali ubicati nel camposanto di Napoli sono attribuiti all'Arciconfraternita dei S.S. Pietro e Paolo dei Saxonibus, con sede in Napoli.

08A04193

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pralen»

Provvedimento n. 156 del 19 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario PRALEN compresse e gocce, nelle confezioni:

compresse:

flacone da 6 compresse - A.I.C. n. 102330065;

flacone da 12 compresse - A.I.C. n. 102330014;

flacone da 70 compresse - A.I.C. n. 102330040;

maxi compresse:

flacone da 8 compresse masticabili - A.I.C. n. 102330026;

flacone da 35 compresse masticabili - A.I.C. n. 102330053;

gocce:

flacone da 12 g sospensione orale - A.I.C. n. 102330038.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Torino - Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14 - codice fiscale n. 00779340017.

Oggetto.

Variazione tipo II: modifica della composizione quali-quantitativa degli eccipienti e conseguente aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica di composizione limitatamente agli eccipienti e conseguentemente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

La composizione quali-quantitativa della specialità medicinale per uso veterinario suindicata ora autorizzata è la seguente:

Composizione:

gocce: 100 ml di soluzione contengono:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

compresse:

1 compressa contiene:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

maxi compresse:

1 compressa contiene:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Si fa presente altresì che il periodo di validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04196

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Activyl»

Decreto n. 31 del 20 maggio 2008

Procedura decentrata N. IE/V/0193/001-003/DC

Specialità medicinale per uso veterinario ACTIVYL compresse per cani da 20 mg, 50 mg e 100 mg.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) Rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore e responsabile rilascio lotti:

società Intervet GesmbH nello stabilimento sito in SiemensstraBe 107 - A-1210 Vienna (Austria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 28 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 103916019;

flacone da 84 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 103916045;

flacone da 28 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103916021;

flacone da 84 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103916058;

flacone da 28 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 103916033;

flacone da 56 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 103916060;

flacone da 140 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 103916072.

Composizione:

Activyl 20 mg. compresse per cani: 1 compressa contiene:

principio attivo: Carprofene 20 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Activyl 50 mg. compresse per cani: 1 compressa contiene:

principio attivo: Carprofene 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Activyl 100 mg. compresse per cani: 1 compressa contiene:

principio attivo: Carprofene 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

nel cane: riduzione dell'infiammazione e del dolore causati da disturbi muscolo-scheletrici e osteoartrite. Dopo l'analgesia parenterale per il trattamento del dolore postoperatorio.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Tempi di attesa: non pertinenti

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A04195

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Domodossola

Con decreto 27 agosto 2007, n. 742, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 2008, reg. n. 1, foglio n. 289, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del Rio Bacinetto nel comune di Domodossola (Verbano Cusio Ossola), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 39 map.le n. 1005.

08A04134

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIMINI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno provveduto alla riconsegna di tutti i marchi (punzoni) in dotazione; le stesse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rimini.

N. marchio	Impresa	Sede	Cancellata dal registro assegnatari in data
67 RN	GF Gioielli Giuseppe Filardi	Riccione (Rimini)	15 novembre 2005
2 RN	Angelcoin di Angelini Silvano	Rimini	13 febbraio 2008
68 RN	Immagine Pietre S.p.A.	San Giovanni in Marignano (Rimini)	9 aprile 2008

08A04133

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-140) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00